Appendice

1.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

(Grande Sezione)

6 Ottobre 2015
Causa C-362/14

Presidente: Skouris
Relatore: Von Danwitz
Parti: Schrems c. Data Protection Commissioner [Ireland]

1.La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la « Carta »), degli articoli 25, paragrafo 6, e 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la « direttiva 95/46 »), nonché, in sostanza, sulla validità della decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti » (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU L 215, pag. 7).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia fra il sig. Schrems e il Data Protection Commissioner (commissario per la protezione dei dati; in prosieguo: il « commissario ») concernente il rifiuto, da parte di quest'ultimo, di istruire una denuncia presentata dal sig. Schrems per il fatto che Facebook Ireland Ltd (in prosieguo: « Facebook Ireland ») trasferisce negli Stati Uniti i dati personali dei propri utenti e li conserva su server ubicati in tale paese.

Contesto normativo

La direttiva 95/46
3. I considerando 2, 10, 56, 57, 60, 62 e 63 della direttiva 95/46 così recitano: « (2) […] i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; […] essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire […] al benessere degli individui;

[…]

(10) […] le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dai principi generali del diritto comunitario; […] pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicu-

rata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;
[…]
(56) […] lo sviluppo degli scambi internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali; […] la tutela delle persone garantita nella Comunità dalla presente direttiva non osta al trasferimento di dati personali verso paesi terzi che garantiscano un livello di protezione adeguato; […] l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti;
(57) […] per contro, […] deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato;
[…]
(60) […] comunque i trasferimenti di dati verso i paesi terzi possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 8;
[…]
(62) […] la designazione di autorità di controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali; (63) […] tali autorità devono disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, siano essi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché poteri di avviare azioni legali; […] ».

4. Gli articoli 1, 2, 25, 26, 28 e 31 della direttiva 95/46 dispongono quanto segue:
"Articolo 1"
Oggetto della direttiva
1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
[…]
"Articolo 2"
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) "trattamento di dati personali" ("trattamento"): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
[…]
a. "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari

nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

[…]

"Articolo 25"

Principi

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.

5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

"Articolo 26"

Deroghe

1. In deroga all'articolo 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:

a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure

b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure

d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per co[n]statare, esercitare o difendere un diritto per via

giudiziaria, oppure
e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
f) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.
3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2.
In caso di opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo
31, paragrafo 2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.
[…]

"Articolo 28"
Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri. Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
2. Ciascuno Stato membro dispone che le autorità di controllo siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:
— di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;
— di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente all'articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;
— del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.
È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.
Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 della presente direttiva. La persona viene ad ogni modo informata che una verifica ha avuto luogo.
[…]
6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuitile a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.
[…]
"Articolo 31"
[…]
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE [del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23)], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
[…] ».

La decisione 2000/520

5. La decisione 2000/520 è stata adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46.
6. I considerando 2, 5 e 8 di tale decisione così recitano:
« (2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso è possibile trasferire dati personali dagli Stati membri senza che siano necessarie ulteriori garanzie.
[…]
(5) Per il trasferimento di dati dalla Comunità agli Stati Uniti, il livello adeguato di protezione di cui alla presente decisione sarebbe raggiunto ove le organizzazioni si conformino ai "principi dell'approdo sicuro in materia di riservatezza" ("The Safe Harbor Privacy Principles"), in prosieguo "i principi", nonché alle "domande più frequenti" ("Frequently Asked Questions"), in prosieguo "FAQ", pubblicate dal governo degli Stati Uniti in data 21 luglio 2000, che forniscono indicazioni per l'attuazione dei principi stessi. Le organizzazioni devono inoltre rendere note pubblicamente le loro politiche in materia di riservatezza e sono sottoposte all'autorità della Commissione federale per il commercio [Federal Trade Commission (FTC)] ai sensi della sezione 5 del Federal Trade Commission Act, che vieta attività o pratiche sleali o ingannevoli in materia commerciale o collegata al commercio, oppure di altri organismi istituiti con legge in grado di assicurare efficacemente il rispetto dei principi applicati in conformità alle FAQ.
[…]
(8) Nell'interesse della trasparenza, e per salvaguardare la facoltà delle competenti autorità degli Stati membri di assicurare la protezione degli individui riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario che la presente decisione specifichi le circostanze eccezionali in cui può essere giustificata la sospensione di specifici flussi di dati anche in caso di constatazione di adeguata protezione ».

7. Ai sensi degli articoli da 1 a 4 della decisione 2000/520:
«*Articolo 1*
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva, si considera che i "Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza", in prosieguo i "principi", di cui all'allegato I della presente decisione, applicati in conformità agli orientamenti forniti dalle "Domande più frequenti" (FAQ) di cui all'allegato II della presente decisione, pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti in data 21 luglio 2000, garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dalla Comunità a organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti sulla base della seguente documentazione pubblicata dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti:
a) riepilogo delle modalità di esecuzione dei principi di approdo sicuro, di cui all'allegato III;
b) memorandum sui danni per violazioni della riservatezza ed autorizzazioni esplicite previste dalle leggi degli Stati Uniti, di cui all'allegato IV;
c) lettera della Commissione federale per il commercio (FTC), di cui all'allegato V;
d) lettera del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, di cui all'allegato VI.
2. Le seguenti condizioni devono sussistere in relazione a ogni singolo trasferimento di dati:
a) l'organizzazione che riceve i dati si è chiaramente e pubblicamente impegnata a conformarsi ai principi applicati in conformità alle FAQ, e
b) detta organizzazione è sottoposta all'autorità prevista per legge di un ente governativo degli Stati Uniti, compreso nell'elenco di cui all'allegato VII, competente ad esaminare denunce e a imporre la cessazione di prassi sleali e fraudolente nonché a disporre il risarcimento di qualunque soggetto, a prescindere dal paese di residenza o dalla nazionalità, danneggiato a seguito del mancato rispetto dei principi applicati in conformità alle FAQ.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 sono considerate soddisfatte per ogni organizzazione che autocertifica la sua adesione ai principi applicati in conformità alle FAQ a partire dalla data di notifica al Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (o all'ente da esso designato) del pubblico annuncio dell'impegno di cui al paragrafo 2, lettera *a*), e dell'identità dell'ente governativo di cui al paragrafo 2, lettera *b*).

"*Articolo 2"*
La presente decisione dispone soltanto in merito all'adeguatezza della protezione offerta negli Stati Uniti, in base ai principi applicati in conformità alle FAQ, al fine di quanto prescritto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. Essa nulla dispone relativamente all'applicazione di altre disposizioni della stessa direttiva, relative al trattamento di dati personali all'interno degli Stati membri e in particolare dell'articolo 4 della stessa.

"*Articolo 3"*
1. Fatto salvo il loro potere di adottare misure per garantire l'ottemperanza alle disposizioni nazionali adottate in forza di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei loro poteri, al fine di tutelare gli interessati con riferimento al trattamento dei dati personali che li riguardano, per sospendere flussi di dati diretti a un'organizzazione che ha autocertificato la sua adesione ai principi applicati in conformità alle FAQ nei casi in cui:
a) gli enti governativi degli Stati Uniti di cui all'allegato VII della presente decisione, o un organismo indipendente di ricorso ai sensi della lettera *a*) del "principio di esecuzione"

di cui all'allegato I della presente decisione abbiano accertato che l'organizzazione viola i principi applicati in conformità alle FAQ, oppure
b) sia molto probabile che i principi vengano violati; vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l'organismo di esecuzione competente non stia adottando o non adotterà misure adeguate e tempestive per risolvere un caso concreto, la continuazione del trasferimento dei dati potrebbe determinare un rischio imminente di gravi danni per gli interessati e le autorità competenti dello Stato membro abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per informare l'organizzazione dandole l'opportunità di replicare.
La sospensione dei flussi deve cessare non appena sia garantito il rispetto dei principi applicati in conformità alle FAQ e ciò sia stato notificato alle competenti autorità dell'UE.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione
l'adozione di misure a norma del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri e la Commissione s'informano altresì a vicenda in merito ai casi in cui l'azione degli organismi responsabili non garantisca la conformità ai principi applicati in conformità alle FAQ negli Stati Uniti.
4. Ove le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo provino che uno degli organismi incaricati di garantire la conformità ai principi applicati conformemente alle FAQ negli Stati Uniti non svolge la sua funzione in modo efficace, la Commissione ne informa il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti e, se necessario, presenta progetti di misure secondo la procedura istituita dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, al fine di annullare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.

"Articolo 4"
1. La presente decisione può essere adattata in qualsiasi momento alla luce dell'esperienza acquisita nella sua attuazione e/o qualora il livello di protezione offerta dai principi e dalle FAQ sia superato dai requisiti della legislazione degli Stati Uniti. La Commissione valuta in ogni caso l'applicazione della presente decisione tre anni dopo la sua notifica agli Stati membri sulla base delle informazioni disponibili e comunica qualsiasi riscontro al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, fornendo altresì ogni indicazione che possa influire sulla valutazione relativa all'adeguata salvaguardia offerta dalla disposizione di cui all'articolo 1 della presente decisione, ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, nonché di eventuali applicazioni discriminatorie della decisione stessa.
2. La Commissione, se necessario, presenta progetti di opportuni provvedimenti in conformità alla procedura di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE ».
8. L'allegato I della decisione 2000/520 così recita:
« Principi di approdo sicuro (safe harbor) del dipartimento del commercio degli Stati Uniti, 21 luglio 2000
[…]
[…] il Dipartimento del commercio sta provvedendo a pubblicare sotto la propria autorità statutaria questo documento e le Frequently Asked Questions ("i principi") al fine di incoraggiare, promuovere e sviluppare il commercio internazionale. I principi sono stati messi a punto in consultazione con l'industria e con il grande pubblico per facilitare gli scambi commerciali fra Stati Uniti ed Unione europea. Essi sono destinati unicamente ad organizzazioni americane che ricevono dati personali dall'Unione europea, al fine di permettere a tali organizzazioni di ottemperare al principio di "approdo sicuro" ed alla presunzione di "adeguatezza" che esso comporta. Giacché questi principi sono stati concepiti esclusivamente a tal fine una loro estensione ad altri fini può non risultare

opportuna. […]
La decisione di un'organizzazione di qualificarsi per l'approdo sicuro è puramente volontaria, e la qualifica può essere ottenuta in vari modi.
[…]
L'adesione a tali principi può essere limitata: *a*) se ed in quanto necessario per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia; *b*) da disposizioni legislative o regolamentari ovvero decisioni giurisdizionali quando tali fonti comportino obblighi contrastanti od autorizzazioni esplicite, purché nell'avvalersi di un'autorizzazione siffatta un'organizzazione possa dimostrare che il mancato rispetto dei principi da parte sua si limita a quanto strettamente necessario per soddisfare i legittimi interessi d'ordine superiore tutelati da detta autorizzazione; oppure *c*) se la direttiva o la legislazione degli Stati membri rendono possibili eccezioni o deroghe, a condizione che tali eccezioni o deroghe si applichino in contesti comparabili. Coerentemente con l'obiettivo di una maggiore tutela della sfera privata le organizzazioni devono fare il possibile per attuare detti principi integralmente ed in modo trasparente, specificando nelle rispettive politiche in materia di tutela della sfera privata in quali casi saranno regolarmente applicate le eccezioni ammesse dal punto b). Per lo stesso motivo, quando i principi e/o la legislazione statunitense consentono tale scelta, le organizzazioni sono tenute a scegliere, per quanto possibile, la protezione più elevata.
[…] ».
9. L'allegato II della decisione 2000/520 è redatto come segue:
« Domande più frequenti (FAQ)
[…]
FAQ 6 – Autocertificazione
D: Come può un'organizzazione autocertificare la propria adesione ai principi dell'approdo sicuro?
R: Un'organizzazione usufruisce dei vantaggi dell'approdo sicuro dalla data in cui autocertifica al Dipartimento del commercio o ad una persona (fisica o giuridica) da esso designata l'adesione ai relativi principi, seguendo le indicazioni sotto riportate. Per autocertificare l'adesione all'approdo sicuro un'organizzazione può fornire al Dipartimento del commercio o ad una persona (fisica o giuridica) da esso designata una lettera, firmata da un proprio funzionario in nome dell'organizzazione che intende aderire all'approdo sicuro, contenente almeno le seguenti informazioni:
1) denominazione dell'organizzazione, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e fax;
2) descrizione delle attività dell'organizzazione in rapporto alle informazioni personali pervenute dall'UE;
3) descrizione della politica perseguita dall'organizzazione in merito a dette informazioni personali, che precisi tra l'altro: *a*) dove il pubblico può prenderne conoscenza; *b*) la data della loro effettiva applicazione; *c*) l'ufficio cui rivolgersi per eventuali reclami, richieste di accesso e qualsiasi altra questione riguardante l'approdo sicuro; *d*) lo specifico organo statutario competente ad esaminare i ricorsi contro l'organizzazione relativi a possibili pratiche sleali od ingannevoli e a violazioni delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la tutela della sfera privata (ed elencati nell'allegato ai principi); *e*) il nome dei programmi concernenti la tutela della sfera privata cui partecipa l'organizzazione; *f*) il metodo di verifica (per esempio all'interno della società, effettuata da terzi) […] e *g*) il meccanismo di ricorso indipendente disponibile per indagare sui reclami non risolti.
Le organizzazioni che intendono estendere i benefici dell'approdo sicuro alle informazioni riguardanti le risorse umane trasferite dall'UE per usi nel contesto di un rapporto di

lavoro possono farlo qualora esista un organo statutario competente ad esaminare i ricorsi contro l'organizzazione relativi ad informazioni riguardanti le risorse umane, elencato nell'allegato "Principi di approdo sicuro". […]
Il Dipartimento (o la persona da esso designata) conserverà un elenco di tutte le organizzazioni che inviano queste lettere, assicurando così la disponibilità dei vantaggi legati all'approdo sicuro, ed aggiornerà tale elenco in base alle lettere annuali ed alle notifiche ricevute secondo le modalità precisate nella FAQ 11. […]
[…]
FAQ 11 - Risoluzione delle controversie e modalità di controllo dell'applicazione (enforcement)
D: *Come si applicano le norme derivanti dal principio della garanzia di applicazione (enforcement) per la risoluzione delle controversie, e come si procede se un'organizzazione continua a non rispettare i principi?*
R: Il principio della garanzia di applicazione (enforcement) stabilisce le norme per l'applicazione dell'approdo sicuro. Le modalità di applicazione delle norme di cui al punto b) di tale principio sono illustrate nella domanda sulla verifica (FAQ 7). La presente domanda interessa i punti a) e c), che prescrivono l'istituzione di dispositivi indipendenti di ricorso.
Tali dispositivi possono assumere forme diverse, ma devono soddisfare le prescrizioni formulate nel contesto delle garanzie d'applicazione. Un'organizzazione può adempiere a tali prescrizioni nei modi seguenti: 1) applicando programmi di riservatezza elaborati dal settore privato nei quali siano integrati i principi dell'approdo sicuro e che contemplino dispositivi di attuazione efficaci, del tipo descritto dal principio delle garanzie d'applicazione; 2) uniformandosi a norme giurisdizionali o regolamentari emanate dalle corrispondenti autorità di controllo, che disciplinino il trattamento di reclami individuali e la soluzione delle controversie; oppure 3) impegnandosi a cooperare con le autorità di tutela dei dati aventi sede nella Comunità europea o loro rappresentanti autorizzati.
Quest'elenco è fornito a titolo puramente esemplificativo e non limitativo.
Il settore privato può indicare altri meccanismi di applicazione, purché rispettino il principio delle garanzie d'applicazione e le FAQ. Si noti che le citate garanzie d'applicazione si aggiungono a quelle di cui al paragrafo 3 dell'introduzione ai principi, in forza delle quali le iniziative di autoregolamentazione devono avere carattere vincolante in virtù dell'articolo 5 del Federal Trade Commission Act o analogo testo di legge.
Meccanismi di ricorso:
I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a presentare gli eventuali reclami all'organizzazione direttamente interessata, prima di rivolgersi ai dispositivi indipendenti di ricorso. […]
[…]
Attività della Commissione federale per il commercio (Federal Trade Commission, FTC):
La Commissione federale per il commercio (FTC) si è impegnata ad esaminare in via prioritaria i casi trasmessi da organizzazioni di autoregolamentazione in materia di riservatezza (quali BBBOnline e TRUSTe) e dagli Stati membri dell'UE per denunciare la presunta non conformità ai principi dell'approdo sicuro, al fine di stabilire se vi siano state violazioni della sezione 5 del FTC Act, che vieta azioni o pratiche sleali od ingannevoli nel commercio. […]
[…] ».
10. Ai sensi dell'allegato IV della decisione 2000/520:
« Tutela della riservatezza e risarcimento danni, autorizzazioni legali, fusioni e acquisizioni secondo la legge degli Stati Uniti Il presente documento risponde alla richiesta della

Commissione europea di chiarimenti sulla legge statunitense per quanto riguarda *a*) risarcimento dei danni per violazione della sfera privata (privacy), *b*) le "autorizzazioni esplicite" previste dalla legge degli Stati Uniti per l'uso di dati personali in modo contrastante con i principi "approdo sicuro" (safe harbor), *c*) l'effetto delle fusioni e acquisizioni sugli obblighi assunti in base a tali principi.
[…]
B. Autorizzazioni legali esplicite
I principi "approdo sicuro" contengono un'eccezione qualora atti legislativi, regolamenti o la giurisprudenza "comportino obblighi contrastanti od autorizzazioni esplicite, purché nell'avvalersi di un'autorizzazione siffatta un'organizzazione possa dimostrare che il mancato rispetto dei principi da parte sua si limita a quanto strettamente necessario per soddisfare i legittimi interessi d'ordine superiore tutelati da detta autorizzazione".
È ovvio che quando la legge statunitense impone un'obbligazione conflittuale, le organizzazioni statunitensi, che aderiscano o no ai principi "approdo sicuro", devono osservare la legge. Per quanto riguarda le autorizzazioni esplicite, sebbene i principi "approdo sicuro" intendano colmare le differenze tra il sistema americano e quello europeo relativamente alla tutela della privacy, siamo tenuti al rispetto delle prerogative legislative dei legislatori eletti. La limitata eccezione al rigoroso rispetto dei principi "approdo sicuro" cerca di stabilire un equilibrio in grado di conciliare i legittimi interessi delle parti.
L'eccezione è limitata ai casi in cui esiste un'autorizzazione esplicita.
Tuttavia, come caso limite, la legge, il regolamento o la decisione del tribunale pertinenti devono esplicitamente autorizzare una particolare condotta delle organizzazioni aderenti ai principi "approdo sicuro". In altre parole, l'eccezione non verrà applicata se la legge non prescrive nulla. Inoltre, l'eccezione verrà applicata soltanto se l'esplicita autorizzazione è in conflitto con il rispetto dei principi "approdo sicuro". Anche in questo caso, l'eccezione "si limita a quanto strettamente necessario per soddisfare i legittimi interessi d'ordine superiore tutelati da detta autorizzazione".
Ad esempio, se la legge si limita ad autorizzare un'azienda a fornire dati personali alle pubbliche autorità, l'eccezione non verrà applicata. Al contrario, se la legge autorizza espressamente l'azienda a fornire dati personali ad organizzazioni governativ[e] senza il consenso dei singoli, ciò costituisce una "autorizzazione esplicita" ad agire in contrasto con i principi "approdo sicuro". In alternativa, le specifiche eccezioni alle disposizioni relative alla notifica al consenso rientrerebbero nell'ambito dell'eccezione (dato che ciò equivarrebbe ad una specifica autorizzazione a rivelare informazioni senza notifica e consenso). Ad esempio, una legge che autorizzi i medici a fornire le cartelle cliniche dei loro pazienti agli ufficiali sanitari senza il previo consenso dei pazienti stessi potrebbe consentire un'eccezione ai principi di notifica e di scelta.
Tale autorizzazione non permetterebbe ad un medico di fornire le stesse cartelle cliniche alle casse mutue malattie o ai laboratori di ricerca farmaceutica perché ciò esulerebbe dall'ambito degli usi consentiti dalla legge e dunque dall'ambito dell'eccezione […]. L'autorizzazione in questione può essere un'autorizzazione "autonoma" a fare determinate cose con i dati personali ma, come illustrato negli esempi di cui sopra, è probabile che si tratti di un'eccezione a una legge generale che proscrive la raccolta, l'uso o la divulgazione dei dati personali.
[…] ».

La comunicazione COM(2013) 846 final

11. Il 27 novembre 2013 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, intitolata « Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l'UE e gli USA » [COM(2013) 846 final; in prosieguo: la « comunicazione COM(2013) 846 final »]. Tale comunicazione era corredata di una relazione, parimenti datata 27 novembre 2013, contenente le « conclusioni dei copresidenti dell'UE del gruppo di lavoro ad hoc UE-USA sulla protezione dei dati personali » (« Report on the Findings by the EU Co-chairs of the ad hoc EU-US Working Group on Data Protection »). Tale relazione era stata elaborata, come indicato dal suo punto 1, in cooperazione con gli Stati Uniti d'America in seguito alle rivelazioni dell'esistenza, in tale paese, di diversi programmi di controllo che comprendevano la raccolta e il trattamento su larga scala di dati personali. Detta relazione conteneva, segnatamente, un'analisi dettagliata dell'ordinamento giuridico statunitense per quanto attiene, in particolare, alle basi giuridiche che autorizzano l'esistenza di programmi di controllo, nonché la raccolta e il trattamento di dati personali da parte delle autorità americane.

12. Al punto 1 della comunicazione COM(2013) 846 final, la Commissione ha precisato che «[g]li scambi commerciali sono oggetto della decisione [2000/520]», aggiungendo che tale decisione «fornisce una base giuridica per il trasferimento dei dati personali dall'UE a società stabilite negli Stati Uniti che hanno aderito ai principi d'Approdo sicuro». Inoltre, sempre al punto 1, la Commissione ha messo in evidenza l'importanza sempre maggiore dei flussi di dati personali, legata segnatamente allo sviluppo dell'economia digitale, il quale ha effettivamente «portato a una crescita esponenziale nella quantità, qualità, diversità e natura delle attività di trattamento dei dati».
13. Al punto 2 di tale comunicazione, la Commissione ha osservato che «le preoccupazioni sul livello di protezione dei dati personali dei cittadini dell'[Unione] trasferiti agli Stati Uniti nell'ambito del principio dell'Approdo sicuro sono aumentate», e che «[l]a natura volontaria e dichiarativa del regime ha difatti attirato grande attenzione sulla sua trasparenza
e sulla sua applicazione».

14. Inoltre, essa ha indicato, in questo stesso punto 2, che «[i] dati personali dei cittadini dell'[Unione] inviati negli USA nell'ambito [del] regime [dell'approdo sicuro] possono essere consultati e ulteriormente trattati dalle autorità americane in maniera incompatibile con i motivi per cui erano stati originariamente raccolti nell'[Unione] e con le finalità del loro trasferimento agli Stati Uniti», e che «[l]a maggior parte delle imprese Internet americane che risultano più direttamente interessate [dai] programmi [di controllo], sono certificate nell'ambito del regime Approdo sicuro».

15. Al punto 3.2 della comunicazione COM(2013) 846 final, la Commissione ha rilevato l'esistenza di un certo numero di carenze quanto all'attuazione della decisione 2000/520. Da un lato, essa ha ivi menzionato il fatto che talune imprese americane certificate non rispettavano i principi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/520 (in prosieguo: i «principi di approdo sicuro») e che dovevano essere apportati miglioramenti a tale decisione concernenti «i punti deboli strutturali relativi alla trasparenza e all'applicazione, i principi sostanziali dell'Approdo sicuro e il funzionamento dell'eccezione per motivi di sicurezza nazionale». Dall'altro, essa ha osservato che l'«Approdo sicuro funge inoltre da interfaccia per il trasferimento di dati personali di cittadini dell'UE dall'[Unione] europea agli Stati Uniti da parte di imprese che sono tenute a consegnare dati ai servizi di intelligence americani nell'ambito dei programmi di raccolta statunitensi».

16. La Commissione ha concluso, a questo stesso punto 3.2, che, se, «[t]enuto conto dei punti deboli individuati, il regime Approdo sicuro non può continuare ad essere applicato secondo le attuali modalità, […] abrogarlo nuocerebbe [tuttavia] agli interessi delle imprese che ne sono membri, nell'[Unione] e negli USA». Infine, sempre a detto punto 3.2, la Commissione ha aggiunto che essa intendeva cominciare «col discutere con le autorità americane i punti deboli individuati».
La comunicazione COM(2013) 847 final

17. Sempre il 27 novembre 2013, la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime "Approdo sicuro" dal punto di vista dei cittadini dell'UE e delle società ivi stabilite [COM(2013) 847 final; in prosieguo: la «comunicazione COM(2013) 847 final »]. Come risulta dal suo punto 1, tale comunicazione si basava, segnatamente, sulle informazioni ricevute nell'ambito del Gruppo di lavoro ad hoc Unione europea-Stati Uniti e faceva seguito a due relazioni di valutazione della Commissione, pubblicate, rispettivamente, nel 2002 e nel 2004.

18. Il punto 1 di tale comunicazione precisa che il funzionamento della decisione 2000/520 «si basa sugli impegni assunti dalle imprese che vi aderiscono e sulla loro auto-certificazione» e aggiunge che «[l]'adesione è volontaria, ma [che] una volta sottoscritta le norme sono vincolanti».

19. Inoltre, emerge dal punto 2.2 della comunicazione COM(2013) 847 final che, al 26 settembre 2013, 3 246 imprese, facenti parte di numerosi settori dell'economia e dei servizi, erano certificate. Tali imprese fornivano, principalmente, servizi sul mercato interno dell'Unione, in particolare nel settore di Internet, e una parte di esse erano imprese dell'Unione con controllate negli Stati Uniti. Alcune di queste imprese trattavano i dati relativi ai loro dipendenti in Europa e li inviavano in tale paese a fini di gestione delle risorse umane.

20. Sempre al punto 2.2, la Commissione ha sottolineato che «[o]gni insufficienza a livello di trasparenza o di applicazione da parte americana [aveva] l'effetto di far ricadere la responsabilità sulle autorità per la protezione dei dati europee e sulle imprese che si avvalgono del regime in oggetto».

21. Si evince, segnatamente, dai punti da 3 a 5 e 8 della comunicazione COM(2013) 847 final che, nella prassi, un numero considerevole di imprese certificate non rispettava, o rispettava solo in parte, i principi dell'approdo sicuro.

22. Inoltre, al punto 7 di tale comunicazione, la Commissione ha affermato che «tutte le imprese partecipanti al programma PRISM [programma di raccolta di informazioni su larga scala], e che consentono alle autorità americane di avere accesso a dati conservati e trattati negli USA, risultano certificate nel quadro di Approdo sicuro», e che tale sistema « è diventato così una delle piattaforme di accesso delle autorità americane di intelligence alla raccolta di dati personali inizialmente trattati nell'[Unione]». A tal riguardo, la Commissione ha constatato, al punto 7.1 di detta comunicazione, che «un certo numero di basi giuridiche previste dalla legislazione americana consente la raccolta e il trattamento su larga scala di dati personali conservati o altrimenti trattati da società ubicate negli Stati Uniti» e che «[a] causa dell'ampia entità dei programmi, può accadere

che dati trasferiti nell'ambito di Approdo sicuro siano accessibili alle autorità americane e vengano ulteriormente trattati da queste al di là di quanto è necessario e proporzionato alla protezione della sicurezza nazionale come previsto dall'eccezione di cui alla decisione [2000/520]».

23. Al punto 7.2 della comunicazione COM(2013) 847 final, intitolata «Limitazioni e rimedi », la Commissione ha sottolineato che «i principali beneficiari delle garanzie previste dal diritto americano sono i cittadini statunitensi o le persone che risiedono legalmente negli USA» e che «[n]on vi è inoltre alcuna possibilità, né per gli interessati [dell'Unione] che per quelli americani, di ottenere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati, o rimedi amministrativi o giurisdizionali in relazione alla raccolta e all'ulteriore trattamento dei loro dati personali nell'ambito dei programmi di controllo statunitensi».

24. Secondo il punto 8 della comunicazione COM(2013) 847 final, fra le imprese certificate figuravano «[l]e imprese del web come Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo», le quali contano «[centinaia di] milioni di clienti in Europa» e trasferiscono dati personali negli Stati Uniti a fini del loro trattamento.

25. La Commissione ha concluso, a questo stesso punto 8, che «l'accesso su larga scala, da parte dei servizi di intelligence, ai dati trasferiti negli USA da imprese certificate nell'ambito di Approdo sicuro solleva altri gravi problemi riguardanti la continuità dei diritti dei cittadini europei in materia di protezione in caso di invio dei loro dati negli Stati Uniti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

26. Il sig. Schrems, cittadino austriaco residente in Austria, è iscritto alla rete sociale Facebook (in prosieguo: «Facebook») dal 2008.

27. Chiunque risieda nel territorio dell'Unione e desideri utilizzare Facebook è tenuto, al momento della sua iscrizione, a sottoscrivere un contratto con Facebook Ireland, una controllata di Facebook Inc., situata, da parte sua, negli Stati Uniti. I dati personali degli utenti di Facebook residenti nel territorio dell'Unione vengono trasferiti, in tutto o in parte, su server di Facebook Inc. ubicati nel territorio degli Stati Uniti, ove essi sono oggetto di un trattamento.

28. Il 25 giugno 2013 il sig. Schrems ha investito il commissario di una denuncia, con la quale lo invitava, in sostanza, ad esercitare le proprie competenze statutarie, vietando a Facebook Ireland di trasferire i suoi dati personali verso gli Stati Uniti. In tale denuncia egli faceva valere che il diritto e la prassi vigenti in tale paese non offrivano una protezione sufficiente dei dati personali conservati nel territorio del medesimo contro le attività di controllo ivi praticate dalle autorità pubbliche. Il sig. Schrems si riferiva, a tal riguardo, alle rivelazioni fatte dal sig. Edward Snowden in merito alle attività dei servizi di intelligence degli Stati Uniti, e in particolare a quelle della National Security Agency (in prosieguo: la «NSA»).

29. Considerando di non essere obbligato a procedere ad un'indagine sui fatti denunciati dal sig. Schrems, il commissario ha respinto la denuncia in quanto priva di fondamento. Egli ha ritenuto, infatti, che non esistessero prove del fatto che la NSA avesse avuto accesso ai dati personali dell'interessato. Il commissario ha aggiunto che le censure formulate

dal sig. Schrems nella sua denuncia non potevano essere fatte valere in maniera utile, in quanto ogni questione relativa all'adeguatezza ella protezione dei dati personali negli Stati Uniti doveva essere risolta in conformità alla decisione 2000/520 e che, in tale decisione, la Commissione aveva constatato che gli Stati Uniti d'America assicuravano un livello di protezione adeguato.

30. Il sig. Schrems ha proposto un ricorso dinanzi alla High Court (Corte d'appello) avverso la decisione di cui al procedimento principale. Dopo aver esaminato le prove prodotte dalle parti nel procedimento principale, tale giudice ha dichiarato che la sorveglianza elettronica e l'intercettazione dei dati personali trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti rispondevano a finalità necessarie e indispensabili per l'interesse pubblico. Tuttavia, detto giudice ha aggiunto che le rivelazioni del sig. Snowden avevano dimostrato che la NSA ed altri organi federali avevano commesso « eccessi considerevoli ».

31. Orbene, secondo questo stesso giudice, i cittadini dell'Unione non avrebbero alcun diritto effettivo ad essere sentiti. La supervisione sull'operato dei servizi di intelligence verrebbe effettuata nell'ambito di un procedimento segreto e non contraddittorio. Una volta che i dati personali sono stati trasferiti verso gli Stati Uniti, la NSA e altri organi federali, come il Federal Bureau of Investigation (FBI), potrebbero accedere a tali dati nell'ambito della sorveglianza e delle intercettazioni indifferenziate da essi praticate su larga scala. 32. La High Court (Corte d'appello) ha constatato che il diritto irlandese vieta il trasferimento dei dati personali al di fuori del territorio nazionale, fatti salvi i casi in cui il paese terzo in questione assicura un livello di protezione adeguato della vita privata, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali. L'importanza dei diritti al rispetto della vita privata e all'inviolabilità del domicilio, garantiti dalla Costituzione irlandese, implicherebbe che qualsiasi ingerenza in tali diritti sia proporzionata e conforme ai requisiti previsti dalla legge.

33. Orbene, l'accesso massiccio e indifferenziato a dati personali sarebbe manifestamente contrario al principio di proporzionalità e ai valori fondamentali protetti dalla Costituzione irlandese. Affinché intercettazioni di comunicazioni elettroniche possano essere considerate conformi a tale Costituzione, occorrerebbe dimostrare che tali intercettazioni sono mirate, che la sorveglianza su talune persone o taluni gruppi di persone è oggettivamente giustificata nell'interesse della sicurezza nazionale o della repressione della criminalità, e che esistono garanzie adeguate e verificabili. Pertanto, secondo la High Court (Corte d'appello), qualora il procedimento principale dovesse essere definito sulla base del solo diritto irlandese, occorrerebbe constatare che, alla luce dell'esistenza di un serio dubbio sul fatto che gli Stati Uniti d'America assicurino un livello di protezione adeguato dei dati personali, il commissario avrebbe dovuto compiere un'indagine sui fatti lamentati dal sig. Schrems nella sua denuncia e che il commissario ha erroneamente respinto quest'ultima.

34. Tuttavia, la High Court (Corte d'appello) considera che tale causa verte sull'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta, cosicché la legittimità della decisione di cui al procedimento principale deve essere valutata sulla scorta del diritto dell'Unione. Orbene, secondo tale giudice, la decisione 2000/520 non soddisfa i requisiti risultanti sia dagli articoli 7 e 8 della Carta sia dai principi enunciati dalla Corte nella sentenza Digital Rights Ireland e a. (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238). Il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'articolo 7 della Carta e dai valori fondamentali

comuni alle tradizioni degli Stati membri, sarebbe svuotato di significato qualora i pubblici poteri fossero autorizzati ad accedere alle comunicazioni elettroniche su base casuale e generalizzata, senza alcuna giustificazione oggettiva fondata su motivi di sicurezza nazionale o di prevenzione della criminalità, specificamente riguardanti i singoli interessati, e senza che tali pratiche siano accompagnate da garanzie adeguate e verificabili.

35. La High Court (Corte d'appello) osserva, inoltre, che il sig. Schrems, nel suo ricorso, ha contestato in realtà la legittimità del regime dell'approdo sicuro istituito dalla decisione 2000/520 e sul quale poggia la decisione di cui al procedimento principale. Pertanto, anche se il sig. Schrems non ha formalmente contestato la validità né della direttiva 95/46 né della decisione 2000/520, secondo tale giudice occorre chiarire se, avuto riguardo all'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, il commissario fosse vincolato dalla constatazione effettuata dalla Commissione in tale decisione, secondo la quale gli Stati Uniti d'America garantiscono un livello di protezione adeguato, oppure se l'articolo 8 della Carta autorizzasse il commissario a discostarsi, se del caso, da una siffatta constatazione.

36. È in tale contesto che la High Court (Corte d'appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nel decidere in merito a una denuncia presentata a un'autorità indipendente investita per legge delle funzioni di gestione e di applicazione della legislazione sulla protezione dei dati, secondo cui i dati personali sono trasferiti a un paese terzo (nel caso di specie, gli Stati Uniti d'America) il cui diritto e la cui prassi si sostiene non prevedano adeguate tutele per i soggetti interessati, tale autorità sia assolutamente vincolata dalla constatazione in senso contrario dell'Unione contenuta nella decisione 2000/520, tenuto conto degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, nonostante le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46.
2) Oppure, in alternativa, se detta autorità possa e/o debba condurre una propria indagine sulla questione alla luce degli sviluppi verificatisi nel frattempo, successivamente alla prima pubblicazione della decisione 2000/520 ».

Sulle questioni pregiudiziali

37. Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se e in che misura l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, come la decisione 2000/520, con la quale la Commissione constata che un paese terzo assicura un livello di protezione adeguato, osti a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, possa esaminare la domanda di una persona relativa alla tutela dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, allorché tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non assicurano un livello di protezione adeguato.
Sui poteri delle autorità nazionali di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46, in presenza di una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva

38. Occorre rammentare, in via preliminare, che le disposizioni della direttiva 95/46, disciplinando il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà

fondamentali e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata, devono essere necessariamente interpretate alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (v. sentenze Österreichischer Rundfunk e a., C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punto 68; Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 68, nonché Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, punto 29).

39. Risulta dall'articolo 1, nonché dai considerando 2 e 10 della direttiva 95/46, che essa è intesa a garantire non solo una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, e segnatamente del diritto fondamentale al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, ma anche un livello elevato di protezione di tali libertà e diritti fondamentali. L'importanza sia del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, garantito dall'articolo 7 della Carta, sia del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali, garantito dall'articolo 8 della stessa, è inoltre sottolineata nella giurisprudenza della Corte (v. sentenze Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, punto 47; Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 53, nonché Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punti 53, 66 e 74 e la giurisprudenza ivi citata).

40. Per quanto attiene ai poteri di cui dispongono le autorità di controllo nazionali quanto al trasferimento di dati personali verso paesi terzi, si deve rilevare che l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46 obbliga gli Stati membri ad istituire una o più autorità pubbliche incaricate di controllare in piena indipendenza l'osservanza delle norme dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati. Detto obbligo risulta altresì dal diritto primario dell'Unione, segnatamente dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta e dall'articolo 16, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenze Commissione/Austria, C-614/10, EU:C:2012:631, punto 36, e Commissione/Ungheria, C-288/12, EU:C:2014:237, punto 47).

41. La garanzia d'indipendenza delle autorità nazionali di controllo è diretta ad assicurare che il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sia efficace e affidabile e deve essere interpretata alla luce di tale finalità. Essa è stata disposta al fine di rafforzare la protezione delle persone e degli organismi interessati dalle decisioni di tali autorità. L'istituzione, negli Stati membri, di autorità di controllo indipendenti, costituisce quindi, come rilevato dal considerando 62 della direttiva 95/46, un elemento essenziale del rispetto della tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (v. sentenze Commissione/Germania, C-518/07, EU:C:2010:125, punto 25, nonché Commissione/Ungheria C-288/12, EU:C:2014:237, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

42. Al fine di garantire tale protezione, le autorità nazionali di controllo devono, segnatamente, assicurare un giusto equilibrio fra, da un lato, il rispetto del diritto fondamentale alla vita privata e, dall'altro, gli interessi che impongono una libera circolazione dei dati personali (v., in tal senso, sentenze Commissione/Germania, C-518/07, EU:C:2010:125, punto 24, e Commissione/Ungheria C-288/12, EU:C:2014:237, punto 51).

43. A tal fine, dette autorità dispongono di un'ampia gamma di poteri e questi, elencati in maniera non esaustiva all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46, costituiscono altrettanti mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, come sottolineato dal considerando 63 di tale direttiva. In tal senso, dette autorità godono, segnatamente, di poteri

investigativi, come quello di raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della loro funzione di controllo, di poteri effettivi d'intervento, come quello di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento di dati o, ancora, del potere di promuovere azioni giudiziarie.

44. È vero che si evince dall'articolo 28, paragrafi 1 e 6, della direttiva 95/46 che i poteri delle autorità nazionali di controllo riguardano i trattamenti di dati personali effettuati nel territorio del loro Stato membro, cosicché esse non dispongono di poteri, sulla base di tale articolo 28, con riguardo ai trattamenti di siffatti dati effettuati nel territorio di un paese terzo.

45. Tuttavia, l'operazione consistente nel far trasferire dati personali da uno Stato membro verso un paese terzo costituisce, di per sé, un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), della direttiva 95/46 (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio e Commissione, C-317/04 e C-318/04, EU:C:2006:346, punto 56) effettuato nel territorio di uno Stato membro. Infatti, tale disposizione definisce il «trattamento di dati personali» alla stregua di «qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali» e menziona, a titolo di esempio, «la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione».

46. Il considerando 60 della direttiva 95/46 precisa che i trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione di tale direttiva. A tal riguardo, il capo IV di detta direttiva, nel quale figurano gli articoli 25 e 26 della medesima, ha predisposto un regime che mira a garantire un controllo da parte degli Stati membri sui trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi. Tale regime è complementare al regime generale attuato dal capo II di questa stessa direttiva, riguardante le condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali (v., in tal senso, sentenza Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 63).

47. Poiché le autorità nazionali di controllo sono incaricate, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della Carta e dell'articolo 28 della direttiva 95/46, di sorvegliare il rispetto delle norme dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna di esse è quindi investita della competenza a verificare se un trasferimento di dati personali dal proprio Stato membro verso un paese terzo rispetti i requisiti fissati dalla direttiva 95/46.

48. Riconoscendo al contempo, al suo considerando 56, che i trasferimenti di dati personali dagli Stati membri verso paesi terzi sono necessari allo sviluppo degli scambi internazionali, la direttiva 95/46 pone come principio, al suo articolo 25, paragrafo 1, che siffatti trasferimenti possano avere luogo soltanto se tali paesi terzi garantiscono un livello di protezione adeguato.

49. Inoltre, il considerando 57 di detta direttiva precisa che i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi che non offrono un livello di protezione adeguato devono essere vietati.

50. Al fine di controllare i trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi in funzione

del livello di protezione ad essi accordato in ciascuno di tali paesi, l'articolo 25 della direttiva 95/46 impone una serie di obblighi agli Stati membri e alla Commissione. Risulta, segnatamente, da tale articolo, che la constatazione se un paese terzo assicuri o meno un livello di protezione adeguato può essere effettuata, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, vuoi dagli Stati membri vuoi dalla Commissione.

51. La Commissione può adottare, sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, una decisione che constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Conformemente al secondo comma di tale disposizione, una siffatta decisione ha come destinatari gli Stati membri, i quali devono adottare le misure necessarie per conformarvisi. Ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, TFUE, essa ha un carattere vincolante per tutti gli Stati membri destinatari e si impone pertanto a tutti i loro organi (v., in tal senso, sentenze Albako Margarinefabrik, 249/85, EU:C:1987:245, punto 17, e Mediaset, C-69/13, EU:C:2014:71, punto 23), nella parte in cui produce l'effetto di autorizzare trasferimenti di dati personali dagli Stati membri verso il paese terzo da essa interessato.

52. Pertanto, fintantoché la decisione della Commissione non sia stata dichiarata invalida dalla Corte, gli Stati membri e i loro organi, fra i quali figurano le loro autorità di controllo indipendenti, non possono certo adottare misure contrarie a tale decisione, come atti intesi a constatare con effetto vincolante che il paese terzo interessato da detta decisione non garantisce un livello di protezione adeguato. Infatti, gli atti delle istituzioni dell'Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un'eccezione di illegittimità (sentenza Commissione/Grecia, C-475/01, EU:C:2004:585, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

53. Tuttavia, una decisione della Commissione adottata sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, come la decisione 2000/520, non può impedire alle persone i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso un paese terzo di investire le autorità nazionali di controllo di una domanda, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, di tale direttiva, relativa alla protezione dei loro diritti e delle loro libertà con riguardo al trattamento di tali dati. Analogamente, una decisione di tale natura non può, come rilevato dall'avvocato generale, segnatamente, ai paragrafi 61, 93 e 116 delle sue conclusioni, né elidere né ridurre i poteri espressamente riconosciuti alle autorità nazionali di controllo dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, nonché dall'articolo 28 di detta direttiva.

54. Né l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta né l'articolo 28 della direttiva 95/46 escludono dall'ambito di competenza delle autorità nazionali di controllo il controllo dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione della Commissione in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva.

55. In particolare, l'articolo 28, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 95/46, il quale dispone che «[q]ualsiasi persona […] può presentare [alle autorità nazionali di controllo] una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali», non prevede alcuna eccezione a tal riguardo nel caso in cui la Commissione abbia adottato una decisione in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, di

tale direttiva.

56. Inoltre, sarebbe contrario al sistema predisposto dalla direttiva 95/46, nonché alla finalità degli articoli 25 e 28 della stessa se una decisione della Commissione adottata in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, di detta direttiva avesse come effetto di impedire ad un'autorità nazionale di controllo di esaminare la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento dei suoi dati personali che sono stati o potrebbero essere trasferiti da uno Stato membro verso un paese terzo interessato da tale decisione.

57. Al contrario, l'articolo 28 della direttiva 95/46 si applica, per la sua stessa natura, a ogni trattamento di dati personali. Pertanto, anche in presenza di una decisione della Commissione adottata sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, le autorità nazionali di controllo investite da una persona di una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento dei dati personali che la riguardano, devono poter verificare, in piena indipendenza, se il trasferimento di tali dati rispetti i requisiti fissati da detta direttiva.

58. Se così non fosse, le persone i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso il paese terzo di cui trattasi sarebbero private del diritto, garantito all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, della Carta, di investire le autorità nazionali di controllo di una domanda ai fini della protezione dei loro diritti fondamentali (v., per analogia, sentenza Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 68).

59. Una domanda, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, con la quale una persona i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso un paese terzo fa valere, come nel procedimento principale, che il diritto e la prassi di tale paese non assicurano, nonostante quanto constatato dalla Commissione in una decisione adottata in base all'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, un livello di protezione adeguato, deve essere intesa nel senso che essa verte, in sostanza, sulla compatibilità di tale decisione con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

60. A tal riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale l'Unione è un'Unione di diritto, nel senso che tutti gli atti delle sue istituzioni sono soggetti al controllo della conformità, segnatamente, ai Trattati, ai principi generali del diritto nonché ai diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenze Commissione e a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, EU:C:2013:518, punto 66; Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 91, nonché Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 56). Le decisioni della Commissione adottate in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 non possono pertanto sfuggire ad un siffatto controllo.

61. Ciò premesso, la Corte è competente in via esclusiva a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione, quale una decisione della Commissione adottata in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46; la natura esclusiva di tale competenza ha lo scopo di garantire la certezza del diritto assicurando l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione (v. sentenze Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 54, nonché CIVAD, C-533/10, EU:C:2012:347, punto 40).

62. Per quanto i giudici nazionali siano effettivamente legittimati ad esaminare la validità di un atto dell'Unione, come una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, essi non sono tuttavia competenti a constatare essi stessi l'invalidità di un siffatto atto (v., in tal senso, sentenze Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punti da 15 a 20, nonché IATA e ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punto 27). A fortiori, in sede di esame di una domanda, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, di tale direttiva, avente ad oggetto la compatibilità di una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, di detta direttiva con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona,le autorità nazionali di controllo non sono competenti a constatare esse stesse l'invalidità di una siffatta decisione.

63. Alla luce di tali considerazioni, qualora una persona i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso un paese terzo che è stato oggetto di una decisione della Commissione in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, investa un'autorità nazionale di controllo di una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di tali dati e contesti, in occasione di tale domanda, come nel procedimento principale, la compatibilità di tale decisione con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, incombe a tale autorità esaminare detta domanda con tutta la diligenza richiesta.

64. Nel caso in cui detta autorità pervenga alla conclusione che gli elementi addotti a sostegno di una siffatta domanda sono privi di fondamento e, per questo motivo, la respinga, la persona che ha proposto detta domanda deve avere accesso, come si evince dall'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 95/46, in combinato con l'articolo 47 della Carta, ai mezzi di ricorso giurisdizionali che le consentono di contestare una siffatta decisione impugnandola dinanzi ai giudici nazionali. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 61 e 62 della presente sentenza, tali giudici devono sospendere la decisione e investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità, allorché essi ritengono che uno o più motivi di invalidità formulati dalle parti o, eventualmente, sollevati d'ufficio siano fondati (v., in tal senso, sentenza T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

65. Nell'ipotesi contraria, in cui detta autorità reputi fondate le censure sollevate dalla persona che l'ha investita di una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento dei suoi dati personali, questa stessa autorità, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 95/46, in combinato, segnatamente, con l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, deve poter promuovere azioni giudiziarie. A tal riguardo, incombe al legislatore nazionale prevedere mezzi di ricorso che consentano all'autorità nazionale di controllo di cui trattasi di far valere le censure che essa reputa fondate dinanzi ai giudici nazionali, affinché questi ultimi procedano, qualora condividano i dubbi di tale autorità in ordine alla validità della decisione della Commissione, ad un rinvio pregiudiziale inteso all'esame della validità di tale decisione.

66. In virtù delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate che l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale

disposizione, quale la decisione 2000/520, con la quale la Commissione constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.

Sulla validità della decisione 2000/520

67. Come si evince dalle spiegazioni del giudice del rinvio relative alle questioni sollevate, il sig. Schrems fa valere, nel procedimento principale, che il diritto e la prassi degli Stati Uniti non assicurano un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 123 e 124 delle sue conclusioni, il sig. Schrems esprime dubbi, che tale giudice sembra peraltro condividere nella sostanza, concernenti la validità della decisione 2000/520. In tali circostanze, in virtù delle constatazioni effettuate ai punti da 60 a 63 della presente sentenza, e al fine di fornire una risposta completa a detto giudice, occorre verificare se tale decisione sia conforme ai requisiti risultanti da detta direttiva, letta alla luce della Carta.
Sui requisiti risultanti dall'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46

68. Come è già stato rilevato ai punti 48 e 49 della presente sentenza, l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46 vieta i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato.

69. Tuttavia, ai fini del controllo di tali trasferimenti, l'articolo 25, paragrafo 6, primo comma, di tale direttiva, dispone che la Commissione «può constatare […] che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 [di tale articolo], in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali […], ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona».

70. È vero che né l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46 né nessun'altra disposizione della medesima contengono una definizione della nozione di livello di protezione adeguato. In particolare, l'articolo 25, paragrafo 2, di detta direttiva si limita ad enunciare che l'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo «è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati» ed elenca, in maniera non esaustiva, le circostanze che devono essere prese in considerazione in occasione di una siffatta valutazione.

71. Tuttavia, da un lato, come si evince dalla lettera stessa dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, tale disposizione esige che un paese terzo « garantisc[a] » un livello di protezione adeguato in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali. Dall'altro, sempre secondo tale disposizione, l'adeguatezza della protezione assicurata dal paese terzo viene valutata «ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona».

72. In tal modo, l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 attua l'obbligo esplicito di protezione dei dati personali previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e mira ad

assicurare, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 139 delle sue conclusioni, la continuità del livello elevato di tale protezione in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.

73. È vero che il termine «adeguato» figurante all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 implica che non possa esigersi che un paese terzo assicuri un livello di protezione identico a quello garantito nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 141 delle sue conclusioni, l'espressione «livello di protezione adeguato» deve essere intesa nel senso che esige che tale paese assicuri effettivamente, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione in forza della direttiva 95/46, letta alla luce della Carta. Infatti, in assenza di un siffatto requisito, l'obiettivo menzionato al punto precedente della presente sentenza sarebbe disatteso. Inoltre, il livello elevato di protezione garantito dalla direttiva 95/46, letta alla luce della Carta, potrebbe essere facilmente eluso da trasferimenti di dati personali dall'Unione verso paesi terzi ai fini del loro trattamento in tali paesi.

74. Si evince dalla formulazione espressa dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 che è l'ordinamento giuridico del paese terzo interessato dalla decisione della Commissione che deve garantire un livello di protezione adeguato. Anche se gli strumenti dei quali tale paese terzo si avvale, al riguardo, per assicurare un siffatto livello di protezione, possono essere diversi da quelli attuati all'interno dell'Unione al fine di garantire il rispetto dei requisiti risultanti da tale direttiva, letta alla luce della Carta, tali strumenti devono cionondimeno rivelarsi efficaci, nella prassi, al fine di assicurare una protezione sostanzialmente equivalente a quella garantita all'interno dell'Unione.

75. In tali condizioni, in sede di esame del livello di protezione offerto da un paese terzo, la Commissione è tenuta a valutare il contenuto delle norme applicabili in tale paese risultanti dalla legislazione nazionale o dagli impegni internazionali di quest'ultimo, nonché la prassi intesa ad assicurare il rispetto di tali norme; al riguardo, tale istituzione deve prendere in considerazione, in conformità all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46, tutte le circostanze relative ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo.

76. Analogamente, alla luce del fatto che il livello di protezione assicurato da un paese terzo può evolversi, incombe alla Commissione, successivamente all'adozione di una decisione in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, verificare periodicamente se la constatazione relativa al livello di protezione adeguato assicurato dal paese terzo in questione continui ad essere giustificata in fatto e in diritto. Una siffatta verifica è in ogni caso obbligatoria quando taluni indizi facciano sorgere un dubbio al riguardo.

77. Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 134 e 135 delle sue conclusioni, in sede di esame della validità di una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, occorre anche tenere conto delle circostanze intervenute successivamente all'adozione di tale decisione.

78. A tal riguardo, occorre constatare che, alla luce, da un lato, del ruolo importante svolto dalla protezione dei dati personali sotto il profilo del diritto fondamentale al

rispetto della vita privata e, dall'altro, del numero significativo di persone i cui diritti fondamentali possono essere violati in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato, il potere discrezionale della Commissione in ordine all'adeguatezza del livello di protezione assicurato da un paese terzo risulta ridotto, cosicché è necessario procedere ad un controllo stretto dei requisiti risultanti dall'articolo 25 della direttiva 95/46, letto alla luce della Carta (v., per analogia, sentenza Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti 47 e 48).

Sull'articolo 1 della decisione 2000/520

79. La Commissione ha considerato, all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/520, che i principi di cui all'allegato I della medesima, applicati in conformità agli orientamenti forniti dalle FAQ di cui all'allegato II di detta decisione, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione a organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti. Risulta da tale disposizione che sia tali principi sia tali FAQ sono stati pubblicati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti.

80. L'adesione di un'organizzazione ai principi dell'approdo sicuro avviene sulla base di un sistema di autocertificazione, come si evince dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale decisione, in combinato disposto con la FAQ 6 figurante all'allegato II a detta decisione.

81. Sebbene il ricorso, da parte di un paese terzo, ad un sistema di autocertificazione non sia di per sé contrario al requisito previsto dall'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, secondo il quale il paese terzo di cui trattasi deve garantire un livello di protezione adeguato «in considerazione della […] legislazione nazionale o [degli] impegni internazionali» di tale paese, l'affidabilità di un siffatto sistema, con riferimento a tale requisito, poggia essenzialmente sulla predisposizione di meccanismi efficaci di accertamento e di controllo che consentano di individuare e sanzionare, nella prassi, eventuali violazioni delle norme che assicurano la protezione dei diritti fondamentali, e segnatamente del diritto al rispetto della vita privata, nonché del diritto alla protezione dei dati personali.

82. Nella specie, in forza dell'allegato I, secondo comma, della decisione 2000/520, i principi dell'approdo sicuro sono «destinati unicamente ad organizzazioni americane che ricevono dati personali dall'Unione europea, al fine di permettere a tali organizzazioni di ottemperare al principio di "approdo sicuro" ed alla presunzione di "adeguatezza" che esso comporta». Tali principi sono dunque applicabili soltanto alle organizzazioni americane autocertificate che ricevono dati personali dall'Unione, mentre dalle autorità pubbliche americane non si esige il rispetto di detti principi.

83. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2000/520, quest'ultima «dispone soltanto in merito all'adeguatezza della protezione offerta negli Stati Uniti, in base ai principi [dell'approdo sicuro] applicati in conformità alle FAQ, al fine di quanto prescritto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva [95/46]», senza tuttavia contenere le constatazioni sufficienti quanto alle misure tramite le quali gli Stati Uniti d'America assicurano un livello di protezione adeguato, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, in considerazione della loro legislazione nazionale o dei loro impegni internazionali.

84. A ciò si aggiunge che, in conformità all'allegato I, quarto comma, della decisione

2000/520, l'applicabilità di detti principi può essere limitata, segnatamente, «se ed in quanto necessario per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia [degli Stati Uniti]», nonché da «disposizioni legislative o regolamentari ovvero decisioni giurisdizionali quando tali fonti comportino obblighi contrastanti od autorizzazioni esplicite, purché nell'avvalersi di un'autorizzazione siffatta un'organizzazione possa dimostrare che il mancato rispetto dei principi da parte sua si limita a quanto strettamente necessario per soddisfare i legittimi interessi d'ordine superiore tutelati da detta autorizzazione».

85. A tal riguardo, al titolo B del suo allegato IV, la decisione 2000/520 sottolinea, per quanto attiene ai limiti ai quali è assoggettata l'applicabilità dei principi dell'approdo sicuro, che «[è] ovvio che quando la legge statunitense impone un'obbligazione conflittuale, le organizzazioni statunitensi, che aderiscano o no ai principi "approdo sicuro", devono osservare la legge».

86. In tal modo, la decisione 2000/520 sancisce il primato delle «esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia [degli Stati Uniti]» sui principi dell'approdo sicuro, primato in forza del quale le organizzazioni americane autocertificate che ricevono dati personali dall'Unione sono tenute a disapplicare senza limiti tali principi allorché questi ultimi interferiscono con tali esigenze e risultano dunque incompatibili con le medesime.

87. Alla luce del carattere generale della deroga figurante all'allegato I, quarto comma, della decisione 2000/520, essa rende pertanto possibili ingerenze, fondate su esigenze connesse alla sicurezza nazionale e all'interesse pubblico o alla legislazione interna degli Stati Uniti, nei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono o potrebbero essere trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti. A tal riguardo, poco importa, per accertare l'esistenza di un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata, che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno un carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza (sentenza Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

88. Inoltre, la decisione 2000/520 non contiene alcuna dichiarazione quanto all'esistenza, negli Stati Uniti, di norme statali destinate a limitare le eventuali ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati vengono trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti, ingerenze che entità statali di tale paese sarebbero autorizzate a compiere laddove perseguano obiettivi legittimi, come la sicurezza nazionale.

89. A ciò si aggiunge il fatto che la decisione 2000/520 non menziona l'esistenza di una tutela giuridica efficace nei confronti delle ingerenze di tale natura. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 204 a 206 delle sue conclusioni, i meccanismi di arbitrato privato e i procedimenti dinanzi alla Commissione federale per il commercio, i cui poteri, descritti segnatamente nelle FAQ 11 figuranti all'allegato II a tale decisione, sono limitati alle controversie in materia commerciale, riguardano il rispetto, da parte delle imprese americane, dei principi dell'approdo sicuro, e non possono essere applicati nell'ambito delle controversie concernenti la legittimità di ingerenze nei diritti fondamentali risultanti da misure di origine statale.

90. Inoltre, la suesposta analisi della decisione 2000/520 è corroborata dalla valutazione della stessa Commissione quanto alla situazione risultante dall'esecuzione di tale decisione. Infatti, in particolare ai punti 2 e 3.2 della comunicazione COM(2013) 846 final, nonché ai punti 7.1, 7.2 e 8 della comunicazione COM(2013) 847 final, il cui contenuto viene illustrato rispettivamente ai punti da 13 a 16, nonché ai punti 22, 23 e 25 della presente sentenza, tale istituzione ha constatato che le autorità americane potevano accedere ai dati personali trasferiti dagli Stati membri verso gli Stati Uniti e trattarli in maniera incompatibile, segnatamente, con le finalità del loro trasferimento, e al di là di quanto era strettamente necessario e proporzionato per la protezione della sicurezza nazionale. Analogamente, la Commissione ha constatato che non esistevano, per le persone di cui trattasi, rimedi amministrativi o giurisdizionali che consentissero, segnatamente, di accedere ai dati che le riguardavano e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la soppressione.

91. Quanto al livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali garantito all'interno dell'Unione, una normativa della medesima che comporta un'ingerenza nei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta deve prevedere, secondo la giurisprudenza costante della Corte, regole chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura de qua e impongano requisiti minimi in modo che le persone i cui dati personali sono interessati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente i loro dati contro il rischio di abusi nonché contro eventuali accessi e usi illeciti dei suddetti dati. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante allorché i dati personali sono soggetti a trattamento automatico ed esiste un rischio considerevole di accesso illecito ai dati stessi (sentenza Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti 54 e 55, nonché la giurisprudenza ivi citata).

92. Inoltre, e soprattutto, la protezione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a livello dell'Unione richiede che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali operino entro i limiti dello stretto necessario (sentenza Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

93. In tal senso, non è limitata allo stretto necessario una normativa che autorizza in maniera generale la conservazione di tutti i dati personali di tutte le persone i cui dati sono stati trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione a seconda dell'obiettivo perseguito e senza che sia previsto alcun criterio oggettivo che permetta di delimitare l'accesso delle autorità pubbliche ai dati e il loro uso ulteriore a fini precisi, rigorosamente ristretti ed idonei a giustificare l'ingerenza che sia l'accesso sia l'utilizzazione di tali dati comporta [v. in tal senso, in relazione alla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, (GU L 105, pag. 54), sentenza Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti da 57 a 61].

94. In particolare, si deve ritenere che una normativa che consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche pregiudichi il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, come garantito dall'articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 39).

95. Analogamente, una normativa che non prevede alcuna possibilità per il singolo di avvalersi di rimedi giuridici al fine di accedere a dati personali che lo riguardano, oppure di ottenere la rettifica o la soppressione di tali dati, non rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito all'articolo 47 della Carta. Infatti, l'articolo 47, primo comma, della Carta esige che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati abbia diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo. A tal riguardo, l'esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo, destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione, è inerente all'esistenza di uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenze Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 23; Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, punti 18 e 19; Heylens e a., 222/86, EU:C:1987:442, punto 14, nonché, UGT-Rioja e a., da C-428/06 a C-434/06, EU:C:2008:488, punto 80).

96. Come è stato rilevato segnatamente ai punti 71, 73 e 74 della presente sentenza, l'adozione, da parte della Commissione, di una decisione in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 richiede la constatazione, debitamente motivata, da parte di tale istituzione, che il paese terzo di cui trattasi garantisce effettivamente, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, un livello di protezione dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'ordinamento giuridico dell'Unione, come emerge segnatamente dai punti precedenti della presente sentenza.

97. Orbene, occorre rilevare che la Commissione, nella decisione 2000/520, non ha affermato che gli Stati Uniti d'America «garantiscono» effettivamente un livello di protezione adeguato in considerazione della loro legislazione nazionale o dei loro impegni internazionali.

98. Di conseguenza, e senza che occorra esaminare i principi dell'approdo sicuro sotto il profilo del loro contenuto, si deve concludere che l'articolo 1 di tale decisione viola i requisiti fissati all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, letto alla luce della Carta, e che esso è, per
tale motivo, invalido.

Sull'articolo 3 della decisione 2000/520

99. Si evince dalle considerazioni svolte ai punti 53, 57 e 63 della presente sentenza che, considerato l'articolo 28 della direttiva 95/46, letto alla luce, segnatamente, dell'articolo 8 della Carta, le autorità nazionali di controllo devono poter esaminare, in piena indipendenza, ogni domanda relativa alla protezione dei diritti e delle libertà di una persona con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano. Ciò vale in particolare allorché, in occasione di una siffatta domanda, tale persona sollevi questioni attinenti alla compatibilità di una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

100. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2000/520 con-

tiene una disciplina specifica quanto ai poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo con riferimento ad una constatazione effettuata dalla Commissione in relazione al livello di protezione adeguato, ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46.

101. Così, ai sensi di tale disposizione, tali autorità possono, «[f]atto salvo il loro potere di adottare misure per garantire l'ottemperanza alle disposizioni nazionali adottate in forza di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva [95/46], […] sospendere flussi di dati diretti a un'organizzazione che ha autocertificato la sua adesione ai principi [della decisione 2000/520]», a condizioni restrittive che fissano una soglia elevata di intervento. Per quanto tale disposizione non pregiudichi i poteri di dette autorità di adottare misure intese ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di questa direttiva, ciononostante essa esclude che le medesime possano adottare misure intese a garantire il rispetto dell'articolo 25 della direttiva medesima.

102. L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2000/520 deve pertanto essere inteso nel senso che esso priva le autorità nazionali di controllo dei poteri che esse traggono dall'articolo 28 della direttiva 95/46, nel caso in cui una persona, in occasione di una domanda basata su tale disposizione, adduca elementi idonei a rimettere in discussione il fatto che una decisione della Commissione che ha constatato, sul fondamento dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, sia compatibile con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

103. Orbene, il potere di esecuzione che il legislatore dell'Unione ha attribuito alla Commissione con l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 non conferisce a tale istituzione la competenza di limitare i poteri delle autorità nazionali di controllo previsti al punto precedente della presente sentenza.

104. Ciò premesso, occorre constatare che, adottando l'articolo 3 della decisione 2000/520, la Commissione ha ecceduto la competenza attribuitale all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, letto alla luce della Carta, e che, per questo motivo, esso è invalido.

105. Poiché gli articoli 1 e 3 della decisione 2000/520 non possono essere separati dagli articoli 2 e 4, nonché dagli allegati alla medesima, la loro invalidità inficia la validità di tale decisione nel suo complesso.

106. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la decisione 2000/520 è invalida.

Sulle spese

107. Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M. — lla Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, come la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, con la quale la Commissione europea constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, come modificata, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.
2) La decisione 2000/520 è invalida.

2.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Conclusioni dell'Avvovato generale Yves Bot

Presentate il 23 Settembre 2015

Causa C-362/14
Parti: Schrems
Data Protection Comissioner [Ireland]

1 - Introduzione[1]

1. Come constatato dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 27 novembre 2013[2], «[i] trasferimenti di dati personali sono un importante e necessario elemento delle relazioni transatlantiche. Fanno parte integrante degli scambi commerciali fra le due sponde dell'Oceano, anche per i nuovi settori emergenti del digitale come i media sociali o il cloud computing, che vedono grosse quantità di dati viaggiare dall'Unione europea agli Stati Uniti[3]».

2. Gli scambi commerciali sono oggetto della decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative « Domande più frequenti » (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti[4]. Tale decisione fornisce una base giuridica per il trasferimento di dati personali dall'Unione a società stabilite negli Stati Uniti che hanno aderito ai principi di approdo sicuro.

3. Detta decisione deve oggi fare fronte alla sfida di consentire i flussi di dati fra l'Unione e gli Stati Uniti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione a tali dati, come richiesto dal diritto dell'Unione.

4. Infatti, recentemente, da alcune rivelazioni è emersa l'esistenza di programmi statunitensi di raccolta di informazioni su larga scala. Tali rivelazioni hanno gettato un'ombra sul rispetto delle norme del diritto dell'Unione in occasione dei trasferimenti di dati personali verso imprese stabilite negli Stati Uniti e hanno evidenziato i limiti del regime dell'approdo sicuro.

5. Il presente rinvio pregiudiziale invita la Corte a precisare l'atteggiamento che le autorità nazionali di controllo e la Commissione devono tenere allorché si trovano di fronte a disfunzioni nell'applicazione della decisione 2000/520.

---

[1] Lingua originale: il francese.
[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l'UE e gli USA» [COM(2013) 846 def.].
[3] Pagina 2
[4] GU L 215, pag. 7, e rettifica in GU 2001, L 115, pag. 14.

6. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[5], prevede, al suo capo IV, norme relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

7. All'interno di tale capo, il principio sancito dall'articolo 25, paragrafo 1, di tale direttiva, stabilisce che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati ad essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato a tali dati.

8. Per converso, come indicato dal legislatore dell'Unione al considerando 57 di detta direttiva, deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato.

9. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46, «[l']adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate».

10. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, la Commissione può constatare che un paese terzo garantisce, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, un livello di protezione adeguato ai dati personali. Non appena la Commissione adotta una decisione in tal senso, il trasferimento di dati personali verso il paese terzo di cui trattasi può avere luogo.

11. In applicazione di detta disposizione, la Commissione ha adottato la decisione 2000/520. Risulta dall'articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione, che si considera che i «[p]rincipi di approdo sicuro in materia di riservatezza», applicati in conformità agli orientamenti forniti dalle «Domande più frequenti[6]», garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione a organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti.

12. Di conseguenza, la decisione 2000/520 autorizza il trasferimento di dati personali dagli Stati membri verso imprese stabilite negli Stati Uniti che si sono impegnate a rispettare i principi dell'approdo sicuro.

13. La decisione 2000/520 enuncia, al suo allegato I, un certo numero di principi ai quali le imprese possono aderire volontariamente, corredati da limiti e da un sistema di controllo specifico. Il numero di imprese che hanno aderito a quello che potrebbe essere qualificato come un «codice di condotta» era superiore a 3 200 nel 2013.

[5] GU L 281, pag. 31. Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la « direttiva 95/46 »).

[6] Frequently asked questions; in prosieguo: le «FAQ».

14. Il regime dell'approdo sicuro poggia su una soluzione che mescola l'autocertificazione, nonché l'autovalutazione da parte delle imprese private, e l'intervento dei poteri pubblici.

15. I principi dell'approdo sicuro sono stati messi a punto «in consultazione con l'industria e con il grande pubblico per facilitare gli scambi commerciali fra Stati Uniti ed Unione […]. Essi sono destinati unicamente ad organizzazioni americane che ricevono dati personali dall'Unione […], al fine di permettere a tali organizzazioni di ottemperare al principio di "approdo sicuro" ed alla presunzione di "adeguatezza" che esso comporta[7]».

16. I principi dell'approdo sicuro, figuranti all'allegato I della decisione 2000/520, prevedono, segnatamente:
— un obbligo di informazione in forza del quale «[l]e organizzazioni devono informare i singoli individui in merito alle finalità per cui vengono raccolte e utilizzate le informazioni su di essi, alle modalità per contattare le organizzazioni in relazione ad eventuali quesiti o reclami, alla tipologia dei terzi a cui vengono fornite le informazioni, e infine ad opzioni e mezzi che le organizzazioni mettono a disposizione dei singoli individui per limitare l'utilizzazione e la rivelazione delle informazioni. Queste indicazioni vanno formulate […] quando si tratti del primo invito a fornire informazioni personali alle organizzazioni rivolto ad una persona oppure non appena ciò risulti successivamente possibile, ma comunque prima che le organizzazioni utilizzino o rivelino per la prima volta a terzi tali informazioni per finalità diverse da quelle per le quali le informazioni stesse erano state originariamente raccolte[8]»;
— un obbligo per le organizzazioni di offrire agli individui la possibilità di scegliere se le informazioni personali che li riguardano vadano rivelate a terzi ovvero utilizzate per fini incompatibili con quelli per cui le informazioni stesse erano state originariamente raccolte o con quelli successivamente autorizzati dall'interessato. Nel caso di dati di carattere delicato, « va data la possibilità di scelta affermativa o esplicita (facoltà di consenso) per quanto riguarda la possibilità che le informazioni in questione vengano rivelate a terzi od utilizzate per scopi diversi da quelli per cui esse erano state originariamente raccolte o da quelli successivamente autorizzati dagli interessati con l'esercizio della facoltà di consenso[9]»;
— norme relative al trasferimento successivo dei dati. In tal senso, «[l]e organizzazioni che comunicano informazioni a terzi devono applicare i principi di notifica e di scelta[10]»;
— quanto alla sicurezza dei dati, un obbligo per «[l]e organizzazioni che detengono, aggiornano, utilizzano o diffondono informazioni personali […] [di] prendere ragionevoli recauzioni per proteggerle da perdita ed abusi nonché da accesso, rivelazione, alterazione e distruzione non autorizzati[11] »;
— quanto all'integrità dei dati, un obbligo per le organizzazioni «[di] prendere provvedimenti ragionevoli per garantire che i dati siano attendibili in funzione dell'uso che si prevede di farne, accurati, completi e aggiornati[12]»;
— che gli individui i cui dati sono in possesso di un'organizzazione devono, in linea di principio, « poter accedere alle informazioni personali che li riguardano […] ed altresì

[7] Secondo comma dell'allegato I della decisione 2000/520.
[8] V. allegato I, *sub* «Notifica».
[9] V. allegato I, *sub* «Scelta»
[10] V. allegato I, *sub* «Trasferimento successivo».
[11] V. allegato I, *sub* «Sicurezza».
[12] V. allegato I, *sub* «Integrità dei dati».

poterle correggere, emendare o cancellare se ed in quanto esse risultino inesatte[13]»;
— un obbligo di prevedere « meccanismi volti a garantire il rispetto dei principi [dell'approdo sicuro], la possibilità di ricorso per gli individui cui si riferiscono i dati che vedano lesi i propri interessi dal mancato rispetto dei principi stessi, e la non impunità di un'organizzazione che non rispetti i principi[14]».

17. Un'organizzazione americana che desideri aderire ai principi dell'approdo sicuro è tenuta a dichiarare, nella sua politica di tutela della sfera privata, di rendere pubblico il fatto di aderire a tali principi e di conformarvisi effettivamente e ad autocertificare, con dichiarazione al Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, di essere rispettosa dei medesimi principi[15].

18. Le organizzazioni dispongono di più strumenti per conformarsi ai principi dell'approdo sicuro. Così esse possono, ad esempio, «aderi[re] ad un programma di tutela della riservatezza, messo a punto dal settore privato e tale da ottemperare ai principi in questione [oppure] qualificarsi per l'approdo sicuro sviluppa[ndo] proprie politiche in fatto di riservatezza dei dati personali, purché queste siano conformi ai principi indicati […]. Inoltre, anche le organizzazioni soggette a disposizioni (o a norme) legislative, regolamentari, amministrative o d'altro tipo che tutelino efficacemente la riservatezza dei dati personali possono compiere quanto necessario per godere dei vantaggi dell'approdo sicuro[16]».

19. Esistono diversi meccanismi, i quali mescolano l'arbitrato privato e il controllo ad opera dei poteri pubblici, per verificare il rispetto dei principi dell'approdo sicuro. Il controllo può in tal senso essere assicurato tramite un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie da parte di un terzo indipendente. Inoltre, le imprese possono impegnarsi a cooperare con il panel dell'Unione sulla protezione dei dati. Infine, la Commissione federale del commercio (Federal Trade Commission; in prosieguo: la «FTC»), sulla base dei poteri conferitile in forza della sezione 5 della legge sulla Commissione federale del commercio (Federal Trade Commission Act), nonché il ministero dei Trasporti (Department of Transportation), sulla base dei poteri che gli sono stati conferiti in virtù dell'articolo 41712 del Codice degli Stati Uniti (United States Code) figurante al suo titolo 49, sono competenti ad esaminare le denunce.

20. Ai sensi del quarto comma dell'allegato I della decisione 2000/520, l'adesione ai principi dell'approdo sicuro può essere limitata, segnatamente, «se ed in quanto necessario per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia» e «da disposizioni legislative o regolamentari ovvero decisioni giurisdizionali quando tali fonti comportino obblighi contrastanti od autorizzazioni esplicite, purché nell'avvalersi di un'autorizzazione siffatta un'organizzazione possa dimostrare che il mancato rispetto dei principi da parte sua si limita a quanto strettamente necessario per soddisfare i legittimi interessi d'ordine superiore tutelati da detta autorizzazione[17]».

21. Inoltre, la possibilità, per le autorità competenti degli Stati membri, di sospendere

[13] V. allegato I, *sub* «Accesso».
[14] V. allegato I, *sub* «Garanzie d'applicazione».
[15] Articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione 2000/520. V., parimenti, allegato II, FAQ 6.
[16] Terzo comma dell'allegato I.
[17] V., parimenti, allegato IV, B.

flussi di dati è subordinata a diverse condizioni, le quali sono previste all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2000/520.

22. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale induce a porsi interrogativi sulla portata della decisione 2000/520, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la « Carta »), nonché degli articoli 25, paragrafo 6, e 28 della direttiva 95/46. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia fra il sig. Schrems e il Data Protection Commissioner (Commissario per la protezione dei dati; in prosieguo: il «commissario») concernente il rifiuto, da parte di quest'ultimo, di istruire una denuncia presentata dal sig. Schrems per il fatto che la Facebook Ireland Ltd (in prosieguo: «Facebook Ireland») conserva i dati personali dei propri iscritti su server ubicati negli Stati Uniti.

23. Il sig. Schrems è un cittadino austriaco residente in Austria. Egli è iscritto al media sociale Facebook dal 2008.

24. A tutti gli utenti di Facebook residenti nel territorio dell'Unione viene chiesto di sottoscrivere un contratto con Facebook Ireland, la quale è una controllata della società madre Facebook Inc., stabilita negli Stati Uniti (in prosieguo: «Facebook USA»). I dati degli iscritti a Facebook Ireland residenti nel territorio dell'Unione vengono, in tutto o in parte, trasferiti e archiviati in server di Facebook USA ubicati nel territorio degli Stati Uniti.

25. Il 25 giugno 2013 il sig. Schrems ha depositato una denuncia dinanzi al commissario, facendo valere, in sostanza, che il diritto e la prassi statunitensi non offrono alcuna protezione effettiva dei dati conservati negli Stati Uniti contro la sorveglianza dello Stato. Ciò emergerebbe dalle rivelazioni fatte dal sig. Snowden a partire dal maggio 2013 in merito alle attività dei servizi di intelligence americani, e in particolare alle attività della National Security Agency (in prosieguo: la «NSA»).

26. Emerge, segnatamente, da tali rivelazioni, che la NSA avrebbe creato un programma chiamato « PRISM », nell'ambito del quale tale agenzia avrebbe ottenuto libero accesso ai dati conservati in massa su server ubicati negli Stati Uniti, posseduti o controllati da una serie di società operanti nel settore di Internet e della tecnologia come Facebook USA.

27. Il commissario ha ritenuto di non essere obbligato ad istruire la denuncia, in quanto essa era priva di fondamento giuridico. Tale autorità ha considerato che non esistevano prove del fatto che la NSA avesse avuto accesso ai dati del sig. Schrems. Inoltre, a suo avviso, la denuncia doveva essere respinta a causa della decisione 2000/520, con la quale la Commissione ha constatato che gli Stati Uniti assicurano, nell'ambito del regime dell'approdo sicuro, un livello adeguato di protezione ai dati personali trasferiti. Ogni questione concernente il carattere adeguato della protezione di tali dati negli Stati Uniti dovrebbe essere risolta in conformità a detta decisione, la quale gli impedirebbe di esaminare il problema sollevato dalla denuncia.

28. La normativa nazionale che ha indotto il commissario a respingere la denuncia è la seguente.

29. L'articolo 10, paragrafo 1, della legge del 1988 sulla protezione dei dati (Data Protection Act 1988), come modificata dalla legge del 2003 sulla protezione dei dati [Data

Protection (Amendment) Act 2003; in prosieguo: la «legge sulla protezione dei dati»] gli conferisce il potere di esaminare le denunce e così recita:
a) commissario può verificare o far verificare se disposizioni della presente legge siano state, siano o rischino di essere violate nei confronti di una determinata persona, o quando tale persona presenta al medesimo una denuncia per una violazione di una qualsiasi di tali disposizioni, o quando il commissario ritenga che una siffatta violazione possa esistere.
b) qualora una persona presenti una denuncia dinanzi al commissario in forza della lettera *a*) del presente paragrafo, il commissario:
i) istruisce o fa istruire la denuncia, a meno che non concluda che essa sia defatigatoria o vessatoria, e
ii) qualora egli o ella non sia in grado, entro un termine ragionevole, di ottenere dalle parti interessate una risoluzione extragiudiziale dell'oggetto della denuncia, lo stesso notifica per iscritto al denunciante la decisione adottata in ordine alla medesima, indicando che, qualora tale decisione gli arrechi pregiudizio, il denunciante può impugnarla in forza dell'articolo 26 della presente legge, entro 21 giorni a partire dal ricevimento della notifica».

30. Nella specie, il commissario ha concluso che la denuncia del sig. Schrems era «defatigatoria o vessatoria», nel senso che essa era destinata al fallimento, in quanto priva di fondamento giuridico. È su tale base che esso si è rifiutato di istruire tale denuncia.

31. L'articolo 11 della legge sulla protezione dei dati disciplina il trasferimento dei dati personali al di fuori del territorio nazionale. L'articolo 11, paragrafo 2, lettera *a*), della medesima prevede quanto segue:

«Qualora, in un procedimento disciplinato dalla presente legge, venga sollevata una questione:
i) per determinare se il livello di protezione adeguato specificato al paragrafo 1 del presente articolo sia assicurato da un paese o da un territorio al di fuori dello Spazio economico europeo [(SEE)] verso il quale vengono trasferiti dati personali, e
ii) sia stata effettuata una constatazione da parte dell'Unione per quanto attiene al tipo di trasferimenti in questione, la questione verrà esaminata in conformità a tale constatazione».

32. L'articolo 11, paragrafo 2, lettera *b*), della legge sulla protezione dei dati, definisce la nozione di constatazione dell'Unione nei seguenti termini:
«Alla lettera *a*) del presente paragrafo, per "constatazione dell'Unione" si intende una constatazione che la Commissione […] ha fatto ai sensi del paragrafo 4 o del paragrafo 6 dell'articolo 25 della direttiva [95/46], nell'ambito del procedimento previsto all'articolo 31, paragrafo 2, della [medesima] al fine di determinare se il livello di protezione adeguato specificato al paragrafo 1 del presente articolo sia assicurato da un paese o un territorio al di fuori del [SEE].»

33. Il commissario ha osservato che la decisione 2000/520 era una «constatazione dell'Unione» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera *a*), della legge sulla protezione dei dati, cosicché, in forza di tale legge, ogni questione relativa all'adeguatezza della protezione dei dati personali nel paese terzo in cui essi vengono trasferiti doveva essere esaminata in conformità a tale constatazione. Dal momento che in ciò consisteva essenzialmente la denuncia del sig. Schrems, vale a dire il trasferimento di dati personali in un paese terzo che,

in pratica, non assicurava un livello di protezione adeguato, il commissario ha ritenuto che la natura e l'esistenza stessa della decisione 2000/520 gli impedissero di esaminare tale questione.

34. Il sig. Schrems ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione del commissario di respingere la sua denuncia. Dopo aver esaminato le prove prodotte nel procedimento principale, tale giudice ha constatato che la sorveglianza elettronica e l'intercettazione dei dati personali rispondono a finalità necessarie e indispensabili per l'interesse pubblico, ossia il mantenimento della sicurezza nazionale e la prevenzione dei crimini gravi. La Corte d'appello indica, a tal riguardo, che la sorveglianza e l'intercettazione dei dati personali trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti servono obiettivi legittimi connessi alla lotta contro il terrorismo.

35. Secondo questo stesso giudice, le rivelazioni fatte dal sig. Snowden hanno tuttavia dimostrato che la NSA e altri enti simili avevano commesso eccessi considerevoli. Sebbene la Foreign Intelligence Surveillance Court (in prosieguo: la «FISC»), la quale interviene nell'ambito della legge del 1978 sulla sorveglianza dei servizi di intelligence stranieri (Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978[18]), eserciti una supervisione, il procedimento dinanzi alla medesima si svolgerebbe tuttavia segretamente e inaudita altera parte. Inoltre, a parte il fatto che le decisioni relative all'accesso ai dati personali verrebbero adottate sulla base del diritto americano, i cittadini dell'Unione non avrebbero alcun diritto effettivo ad essere sentiti sulla questione della sorveglianza e dell'intercettazione dei loro dati.

36. Emergerebbe chiaramente dai voluminosi documenti che corredano le dichiarazioni giurate rese nel procedimento principale che l'esattezza di una considerevole quantità delle rivelazioni del sig. Snowden non viene rimessa in discussione. La Corte d'appello ha pertanto concluso che, una volta che i dati personali vengono trasferiti negli Stati Uniti, la NSA nonché altre agenzie di sicurezza americane, come il Federal Bureau of Investigation (FBI) possono accedervi nel corso di operazioni di sorveglianza e intercettazioni di massa indiscriminate.

37. La Corte d'appello rileva che, nel diritto irlandese, l'importanza dei diritti costituzionali alla vita privata e all'inviolabilità del domicilio esige che qualsiasi ingerenza in tali diritti sia conforme ai requisiti previsti dalla legge e sia proporzionata. L'accesso massiccio e indiscriminato a dati personali non soddisferebbe affatto il requisito di proporzionalità e dovrebbe pertanto essere considerato contrario alla Costituzione irlandese[19].

38. La Corte d'appello rileva che, affinché intercettazioni di comunicazioni elettroniche possano essere considerate costituzionalmente legittime, occorrerebbe dimostrare che determinate intercettazioni di comunicazioni e la sorveglianza su talune persone o su taluni

[18] V. articolo 702 di tale legge, come modificata dalla legge del 2008 (Foreign Intelligence Surveillance Act of 2008). È in applicazione di tale articolo che la NSA detiene una banca dati conosciuta con il nome di «PRISM» (v. report on the Findings by the EU Co-chairs of the ad hoc EU-US Working Group on Data Protection del 27 novembre 2013).

[19] La Corte d'appello fa riferimento, in particolare, al rispetto della dignità umana e alla libertà della persona (preambolo), all'autonomia personale (articolo 40, paragrafo 3, punti 1 e 2), all'inviolabilità del domicilio (articolo 40, paragrafo 5) e alla protezione della vita familiare (articolo 41).

gruppi sono oggettivamente giustificate nell'interesse della sicurezza nazionale e della repressione della criminalità, e che esistono garanzie adeguate e verificabili.

39. Pertanto, la Corte d'appello indica che, se la presente causa dovesse essere trattata unicamente sulla base del diritto irlandese, si porrebbe un problema considerevole quanto alla questione se gli Stati Uniti «garantisc[a]no un livello adeguato di protezione della riservatezza e dei diritti e delle libertà fondamentali», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati. Ne consegue che, sulla base del diritto irlandese, e in particolare dei suoi requisiti di carattere costituzionale, il commissario non avrebbe potuto respingere la denuncia del sig. Schrems, ma avrebbe dovuto esaminare tale questione.

40. Tuttavia, la Corte d'appello constata che la causa della quale è investita verte sull'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché la legittimità della decisione del commissario dovrebbe essere valutata alla luce del diritto dell'Unione.

41. Il problema che il commissario ha dovuto affrontare viene spiegato dalla Corte d'appello nei seguenti termini. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera *a*) della legge sulla protezione dei dati, il commissario deve risolvere la questione dell'adeguatezza della protezione dei dati nello Stato terzo « in conformità » ad una constatazione dell'Unione effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46. Ne consegue che il commissario non potrebbe discostarsi da una siffatta constatazione. Poiché la Commissione, nella sua decisione 2000/520, ha constatato che gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione adeguato quanto al trattamento dei dati da parte delle società che aderiscono ai principi dell'approdo sicuro, una denuncia che fa valere l'inadeguatezza di una siffatta protezione dovrebbe inevitabilmente essere respinta dal commissario.

42. Constatando al contempo che il commissario ha in tal modo dato prova di essersi scrupolosamente attenuto alla lettera della direttiva 95/46 e della decisione 2000/520, la Corte d'appello rileva che il sig. Schrems muove in realtà obiezioni nei confronti dei termini del regime dell'approdo sicuro stesso piuttosto che nei confronti del modo in cui il commissario l'ha applicato, sottolineando al contempo che egli non ha contestato direttamente la validità della direttiva 95/46 né quella della decisione 2000/520.

43. Secondo la Corte d'appello, la questione fondamentale sarebbe dunque se, alla luce del diritto dell'Unione e tenuto conto, in particolare, della successiva entrata in vigore degli articoli 7 e 8 della Carta, il commissario sia vincolato in maniera assoluta dalla constatazione della Commissione enunciata nella decisione 2000/520 in relazione all'adeguatezza del diritto e della prassi in materia di protezione dei dati personali negli Stati Uniti.

44. La Corte d'appello precisa inoltre che, nel ricorso del quale è investita, non è stata dedotta alcuna censura in ordine ai comportamenti di Facebook Ireland e di Facebook USA in quanto tali. Orbene, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), della decisione 2000/520, il quale consente alle autorità nazionali competenti di ordinare ad un'impresa di sospendere i flussi di dati verso un paese terzo, si applicherebbe, secondo tale giudice, solo nei casi in cui la denuncia è diretta avverso la condotta dell'impresa di cui trattasi, il che non avverrebbe nel caso di specie.

45. La Corte d'appello sottolinea pertanto che la reale obiezione non riguarda la condotta di Facebook USA di per sé, bensì il fatto che la Commissione abbia ritenuto che il diritto e la prassi in materia di protezione dei dati negli Stati Uniti forniscano una protezione adeguata, mentre risulta chiaro, dalle rivelazioni del sig. Snowden, che i dati personali dei cittadini che vivono nel territorio dell'Unione sono accessibili alle autorità americane massicciamente e in maniera indifferenziata[20].

46. Su tale punto, la Corte d'appello ritiene che sia difficile immaginare come la decisione 2000/520 possa, nella prassi, soddisfare i requisiti degli articoli 7 e 8 della Carta, a maggior ragione alla luce dei principi elaborati dalla Corte nella sua sentenza Digital Rights Ireland e a[21]. In particolare, la garanzia prevista all'articolo 7 della Carta e dai valori fondamentali comuni alle tradizioni degli Stati membri sarebbe compromessa qualora si ammettesse che le comunicazioni elettroniche possano essere oggetto di accesso da parte delle autorità statali su base casuale e generalizzata, senza che sia richiesta una motivazione oggettiva in base a considerazioni di sicurezza nazionale o prevenzione di crimini specificamente riguardanti i singoli interessati, e senza la previsione di garanzie adeguate e verificabili. Poiché il ricorso del sig. Schrems suggerisce che la decisione 2000/520 potrebbe essere astrattamente incompatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta, la Corte potrebbe ritenere che sia possibile interpretare la direttiva 95/46, e segnatamente il suo articolo 25, paragrafo 6, nonché la decisione 2000/520 in un senso che consenta alle autorità nazionali di condurre autonomamente indagini al fine di stabilire se il trasferimento di dati personali verso un paese terzo soddisfi i requisiti risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

47. In tale contesto, la Corte d'appello ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se, nel decidere in merito a una denuncia presentata al commissario, secondo cui dati personali sono trasferiti a un paese terzo (nel caso di specie, gli Stati Uniti) il cui diritto e la cui prassi si sostiene non prevedano adeguate tutele per i soggetti interessati, tale autorità sia assolutamente vincolata dalla constatazione in senso contrario dell'Unione contenuta nella decisione 2000/520, tenuto conto degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, nonostante le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46.
Oppure, in alternativa, se detta autorità possa e/o debba condurre una propria indagine sulla questione alla luce degli sviluppi verificatisi nel frattempo, successivamente alla prima pubblicazione della decisione 2000/520».

II – Analisi

48. Le due questioni formulate dalla Corte d'appello invitano la Corte a precisare i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo allorché esse vengono investite di una denuncia concernente un trasferimento di dati personali verso un'impresa stabilita in un paese terzo e allorché viene dedotto, a sostegno di tale denuncia, che tale paese terzo non

[20] La Corte d'appello indica, a tal riguardo, che il motivo principale dedotto dal sig. Schrems dinanzi alla medesima consisteva nell'affermare che, alla luce delle recenti rivelazioni del sig. Snowden e del fatto che taluni dati personali sono stati messi a disposizione dei servizi di intelligence degli Stati Uniti su larga scala, il commissario non poteva trarre legittimamente la conclusione che, in tale paese terzo, esistesse un adeguato livello di protezione di detti dati.
[21] C - 2 9 3 / 1 2 e C - 5 9 4 / 1 2 , EU:C:2014:238, punti da 65 a 69.

garantisce un livello di protezione adeguato ai dati trasferiti, sebbene la Commissione abbia adottato, sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, una decisione che riconosce l'adeguatezza del livello di protezione assicurato da detto paese terzo.

49. Osservo che la denuncia depositata dal sig. Schrems presso il commissario è caratterizzata da una duplice dimensione. Essa è intesa a contestare il trasferimento di dati personali da Facebook Ireland a Facebook USA. Il sig. Schrems chiede la cessazione di tale trasferimento poiché, a suo avviso, gli Stati Uniti non assicurerebbero un livello di protezione adeguato ai dati personali che vengono trasferiti nell'ambito del regime dell'approdo sicuro. Più precisamente, a tale paese terzo è addebitata la creazione del programma PRISM, il quale consente alla NSA di accedere liberamente ai dati conservati in massa in server ubicati negli Stati Uniti. In tal senso, la denuncia ha specificamente ad oggetto i trasferimenti di dati personali da Facebook Ireland a Facebook USA, mettendo al contempo in discussione in maniera più generale il livello di protezione assicurato a tali dati nell'ambito del regime approdo sicuro.

50. Il commissario ha ritenuto che l'esistenza stessa di una decisione della Commissione che riconosce che gli Stati Uniti assicurano, nell'ambito del regime dell'approdo sicuro, un livello di protezione adeguato, gli impedisse di istruire la denuncia.

51. Occorre pertanto esaminare congiuntamente le due questioni, con le quali si chiede, in sostanza, se l'articolo 28 della direttiva 95/46, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta, debba essere interpretato nel senso che l'esistenza di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, di questa direttiva produca l'effetto di impedire ad un'autorità nazionale di controllo di istruire una denuncia con la quale lamenta che un paese terzo non assicura un livello di protezione adeguato ai dati personali trasferiti e, se del caso, di sospendere il trasferimento di tali dati.

52. L'articolo 7 della Carta garantisce il diritto al rispetto della vita privata, mentre il suo articolo 8 proclama espressamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. I paragrafi 2 e 3 di quest'ultimo articolo precisano che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, che ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica e che il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

A - *Sui poteri delle autorità nazionali di controllo in caso di decisione della Commissione che dichiara l'adeguatezza*

53. Come indicato dal sig. Schrems nelle sue osservazioni, ai fini della denuncia di cui al procedimento principale, la questione centrale concerne il trasferimento di dati personali da Facebook Ireland a Facebook USA alla luce dell'accesso generalizzato, da parte della NSA e di altre agenzie di sicurezza americane, ai dati conservati presso Facebook USA in forza dei poteri loro conferiti dalla legislazione americana.

54. Quando è investita di una denuncia intesa a rimettere in discussione la constatazione secondo la quale un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai dati trasferiti, secondo il sig. Schrems l'autorità nazionale di controllo ha il potere, qualora disponga di elementi che depongono nel senso della fondatezza delle allegazioni contenute in tale denuncia, di ordinare la sospensione del trasferimento di dati effettuato dall'impresa de-

signata in detta denuncia.

55. Alla luce degli obblighi del commissario di proteggere i diritti fondamentali del sig. Schrems, quest'ultimo sostiene che il commissario è tenuto non solo ad indagare, bensì anche, in caso di accoglimento della denuncia, ad utilizzare i propri poteri per sospendere il flusso di dati fra Facebook Ireland e Facebook USA.

56. Orbene, il commissario ha respinto la denuncia sulla base delle disposizioni della legge sulla protezione dei dati che elencano i suoi poteri. Tale conclusione era fondata sulla convinzione del commissario di essere vincolato dalla decisione 2000/520.

57. Ne consegue che la questione centrale nella presente causa è di chiarire se la valutazione della Commissione sull'adeguatezza del livello di protezione, contenuta nella decisione 2000/520, vincoli in maniera assoluta l'autorità nazionale di protezione dei dati e le impedisca di indagare su affermazioni intese a rimettere in discussione tale constatazione. Le questioni pregiudiziali vertono dunque sulla portata dei poteri di indagine delle autorità nazionali di protezione dei dati quando la Commissione ha emanato una decisione che dichiara l'adeguatezza.

58. Secondo la Commissione, occorre tenere conto del rapporto fra i poteri della medesima e quelli delle autorità nazionali di protezione dei dati. Le competenze di queste ultime sarebbero focalizzate sull'applicazione della normativa in tale materia in singoli casi, mentre il riesame generale dell'applicazione della decisione 2000/520, inclusa ogni decisione che ne comporta la sospensione o l'abrogazione, rientrerebbe nella competenza della Commissione.

59. La Commissione fa valere che il sig. Schrems non avrebbe dedotto argomenti specifici che inducano a pensare che lo stesso correva un rischio imminente di subire danni gravi a causa del trasferimento di dati fra Facebook Ireland e Facebook USA. Al contrario, a causa della loro natura astratta e generale, le preoccupazioni espresse dal sig. Schrems a proposito dei programmi di sorveglianza attuati dalle agenzie di sicurezza americane sarebbero identiche a quelle che hanno condotto la Commissione ad avviare il riesame della decisione 2000/520.

60. Secondo la Commissione, le autorità nazionali di controllo interferirebbero nelle competenze di cui essa dispone per rinegoziare le condizioni di tale decisione con gli Stati Uniti o, se necessario, per sospenderla, qualora adottassero misure sulla base di denunce che si limitano ad enunciare preoccupazioni strutturali ed astratte.

61. Non condivido l'opinione della Commissione. A mio avviso, l'esistenza di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 non può elidere e neppure ridurre i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo in forza dell'articolo 28 di tale direttiva. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, se le autorità nazionali di controllo vengono adite nell'ambito di denunce individuali, ciò non impedisce loro, a mio avviso, in forza dei loro poteri di indagine e della loro indipendenza, di formarsi un'opinione autonoma sul livello generale di protezione assicurato da un paese terzo e di trarne le conseguenze allorché esse statuiscono su singoli casi concreti.

62. Discende da costante giurisprudenza della Corte che, ai fini dell'interpretazione delle disposizioni di diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte[22].

63. Risulta dal considerando 62 della direttiva 95/46 che « la designazione di autorità di controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali ».

64. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, «[o]gni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri». L'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva dispone che «[t]ali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite».

65. L'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46 elenca i poteri di cui ogni autorità di controllo dispone, vale a dire poteri investigativi, poteri effettivi d'intervento che le consentono, segnatamente, di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, nonché il potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

66. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 95/46, «[q]ualsiasi persona […] può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali». L'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, precisa che «[q]ualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 [di detta] direttiva». Preciso che quest'ultima disposizione consente agli Stati membri di adottare misure di legge intese a limitare la portata di diversi obblighi e diritti previsti nella direttiva 95/46, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia, segnatamente, della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, nonché della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali.

67. Come già rilevato dalla Corte, l'esigenza di un controllo, da parte di un'autorità indipendente, dell'osservanza delle norme del diritto dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali risulta altresì dal diritto primario dell'Unione, segnatamente dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta e dall'articolo 16, paragrafo 2, TFUE[23]. Essa ha parimenti rammentato che «[l]'istituzione, negli Stati membri, di autorità di controllo indipendenti costituisce quindi un elemento essenziale del rispetto della tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali[24]».

---

[22] V., segnatamente, sentenza Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

[23] V. sentenze Commissione/Austria (C-614/10, EU:C:2012:631, punto 36) e Commissione/ Ungheria (C - 2 8 8 / 1 2 , EU:C:2014:237, punto 47).

[24] V., segnatamente, sentenze Commissione/Ungheria (C-288/12, EU:C:2014:237, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata). V. parimenti, in tal senso, la sentenza Digital Rights Ireland e a. (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 68, nonché la giuri-

68. La Corte ha anche statuito che «l'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che le autorità di controllo competenti per la vigilanza del trattamento dei dati personali devono godere di un'indipendenza che consenta loro di svolgere le proprie funzioni senza subire influenze esterne. Tale indipendenza esclude in particolare qualsiasi imposizione e ogni altra influenza esterna di qualunque forma, sia diretta che indiretta, che possano orientare le loro decisioni e che potrebbero quindi rimettere in discussione lo svolgimento, da parte di dette autorità, del loro compito, consistente nello stabilire un giusto equilibrio tra la protezione del diritto alla vita privata e la libera circolazione dei dati personali[25]».

69. La Corte ha parimenti precisato che «[l]a garanzia dell'indipendenza delle autorità nazionali di controllo è diretta ad assicurare l'efficacia e l'affidabilità del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali[26]». Tale garanzia d'indipendenza è stata disposta « per rafforzare la protezione delle persone e degli organismi interessati dalle […] decisioni [di tali autorità nazionali di controllo][27]».

70. Come emerge in particolare dal considerando 10 e dall'articolo 1 della direttiva 95/46, essa si propone di garantire, all'interno dell'Unione, « un elevato grado di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali[28]». Secondo la Corte, «[l]e autorità di controllo previste all'art[icolo] 28 della direttiva 95/46 sono quindi le custodi dei menzionati diritti e libertà fondamentali[29]».

71. Tenuto conto dell'importanza del ruolo svolto dalle autorità nazionali di controllo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i loro poteri di intervento devono permanere anche quando la Commissione ha adottato una decisione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46.

72. Osservo, a tal riguardo, che nulla indica che i regimi di trasferimento di dati personali verso paesi terzi siano esclusi dall'ambito di applicazione ratione materiae dell'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, il quale consacra al livello più alto della gerarchia delle norme nel diritto dell'Unione l'importanza del controllo esercitato da un'autorità indipendente per quanto attiene al rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali.

73. Se le autorità nazionali di controllo fossero vincolate in maniera assoluta dalle decisioni adottate dalla Commissione, ciò limiterebbe inevitabilmente la loro totale indipendenza. In conformità al loro ruolo di custodi dei diritti fondamentali, le autorità nazionali di controllo devono poter indagare, in piena indipendenza, sui reclami loro sottoposti,

---

sprudenza ivi citata).

[25] V., segnatamente, sentenza Commissione/Ungheria (C- 288/12 , EU:C:2014:237, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

[26] Sentenza Commissione/Germania (C-518/07, EU:C:2010:125, punto 25).

[27] *Idem*

[28] *Ibidem* (punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

[29] *Ibidem* (punto 23). V., parimenti, in tal senso, sentenze Commissione/Austria (C-614/10, EU:C:2012:631, punto 52) e Comm iss ione/U nghe ria (C-288/12 , EU:C:2014:237, punto 53).

nell'interesse superiore della protezione dei singoli con riguardo al trattamento dei dati personali.

74. Inoltre, come rilevato giustamente dal governo belga e dal Parlamento europeo in udienza, non esiste alcun vincolo gerarchico fra il capo IV della direttiva 95/46, relativo al trasferimento di dati personali verso paesi terzi, e il capo VI della medesima, il quale è dedicato, segnatamente, al ruolo delle autorità nazionali di controllo. Nulla, nel capo VI, suggerisce che le disposizioni relative alle autorità nazionali di controllo siano subordinate in una qualsivoglia maniera alle disposizioni distinte sui trasferimenti enunciate nel capo IV della direttiva 95/46.

75. Al contrario, risulta in maniera esplicita dall'articolo 25, paragrafo 1, di tale direttiva, figurante al capo IV della medesima, che l'autorizzazione del trasferimento di dati personali verso un paese terzo che garantisce un livello di protezione adeguato vale solo fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni di detta direttiva.

76. Ricordo, a tal riguardo, che, in forza di tale disposizione, gli Stati membri devono prevedere, nella loro legislazione nazionale, che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento, può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della direttiva 95/46.

77. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, le autorità nazionali di controllo sono incaricate di sorvegliare, nel territorio di ciascuno Stato membro, l'applicazione delle disposizioni di attuazione di detta direttiva, adottate dagli Stati membri.

78. L'accostamento fra queste due disposizioni consente di ritenere che la regola enunciata all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46, secondo la quale il trasferimento di dati personali può aver luogo soltanto se il paese terzo destinatario garantisce loro un livello di protezione adeguato, faccia parte delle regole di cui le autorità nazionali di controllo devono sorvegliare l'applicazione.

79. Occorre interpretare estensivamente, in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, i poteri delle autorità nazionali di controllo di indagare in completa indipendenza sui reclami di cui esse vengono investite ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46. Tali poteri non possono pertanto essere limitati dai poteri conferiti dal legislatore dell'Unione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, al fine di accertare l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo.

80. Alla luce del loro ruolo fondamentale in materia di protezione dei dati personali, le autorità nazionali di controllo devono poter indagare allorché esse vengono investite di una denuncia che indica elementi che potrebbero essere in grado di rimettere in discussione il livello di protezione assicurato da un paese terzo, incluso il caso in cui la Commissione ha constatato, in una decisione adottata sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, che il paese terzo interessato assicura un livello di protezione adeguato.

81. Se, al termine delle indagini condotte da un'autorità nazionale di controllo, essa ritiene che il trasferimento di dati contestato arrechi pregiudizio alla protezione di cui

devono beneficiare i cittadini dell'Unione quanto al trattamento dei loro dati, essa ha il potere di sospendere il trasferimento di dati in parola, e ciò a prescindere dalla valutazione generale effettuata dalla Commissione nella sua decisione. 82. È infatti pacifico, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46, che l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo viene valutata in funzione di un insieme di circostanze sia di fatto che di diritto. Se una di tali circostanze muta e risulta idonea a rimettere in discussione l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo, l'autorità nazionale di controllo investita di una denuncia deve poterne trarre le conseguenze rispetto al trasferimento contestato.

83. Effettivamente, come rilevato dall'Irlanda, il commissario, al pari delle altre autorità statali, è vincolato dalla decisione 2000/520. Risulta infatti dall'articolo 288, quarto comma, TFUE, che una decisione adottata da un'istituzione dell'Unione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Di conseguenza, la decisione 2000/520 vincola gli Stati membri ai quali è destinata.

84. Rilevo, a tal riguardo, che la stessa decisione 2000/520 dispone, al suo articolo 5, che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla [medesima] entro 90 giorni dalla data di notifica delle stesse». Inoltre, l'articolo 6 di tale decisione conferma che «[g]li Stati membri sono destinatari della [stessa]».

85. Tuttavia ritengo che, alla luce delle summenzionate disposizioni della direttiva 95/46 e della Carta, l'effetto vincolante della decisione 2000/520 non sia idoneo ad escludere qualsiasi indagine del commissario su denunce con le quali si fa valere che trasferimenti di dati personali effettuati verso gli Stati Uniti nell'ambito di tale decisione non presentano le garanzie necessarie di protezione richieste dal diritto dell'Unione. In altre parole, un siffatto effetto vincolante non implica che ogni denuncia di questo tipo debba essere respinta sommariamente, ossia immediatamente e senza alcun esame della sua fondatezza.

86. Aggiungo che si evince inoltre dall'impianto dell'articolo 25 della direttiva 95/46 che l'accertamento se un paese terzo assicuri o meno un livello di protezione adeguato può essere effettuato vuoi dagli Stati membri vuoi dalla Commissione. Si tratta pertanto di una competenza ripartita.

87. Risulta dall'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva che, qualora la Commissione constati che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

88. Dato che una siffatta decisione produce l'effetto di consentire i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo il cui livello di protezione è considerato adeguato dalla Commissione, gli Stati membri devono quindi consentire, in linea di principio, che siffatti trasferimenti siano effettuati dalle imprese stabilite nel loro territorio.
89. L'articolo 25 della direttiva 95/46 non attribuisce tuttavia alla Commissione una competenza esclusiva in materia di accertamento dell'adeguatezza o meno del livello di protezione dei dati personali trasferiti. L'impianto di tale articolo dimostra che gli Stati membri ricoprono parimenti un ruolo in materia. È vero che una decisione della Commissione svolge un ruolo importante per l'uniformazione delle condizioni di trasferimento valide all'interno degli Stati membri. Tuttavia, tale uniformazione può perdurare solo

fintantoché tale accertamento non venga messo in discussione.

90. L'argomento della necessaria uniformazione delle condizioni di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo trova il proprio limite, a mio avviso, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale non solo la Commissione è al corrente del fatto che la sua constatazione è soggetta a critiche, ma è anche essa stessa che formula siffatte critiche e conduce negoziati per porvi rimedio.

91. La valutazione dell'adeguatezza o meno del livello della protezione offerto da un paese terzo può parimenti sfociare in una cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. L'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 95/46 prevede, a tal riguardo, che «[g]li Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2». Come osservato dal Parlamento, ciò dimostra chiaramente che gli Stati membri e la Commissione devono svolgere un ruolo equivalente per individuare i casi in cui un paese terzo non assicura un livello di protezione adeguato.

92. La decisione di adeguatezza è intesa ad autorizzare il trasferimento di dati personali verso il paese terzo interessato. Ciò non implica che le autorità di controllo non possano più essere investite dai cittadini dell'Unione di una domanda volta a proteggere i loro dati personali. Osservo, a tal riguardo, che l'articolo 28, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 95/46, secondo il quale «[q]ualsiasi persona […] può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali», non prevede eccezioni a tale principio in caso di esistenza di una decisione adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva.

93. Pertanto, se una decisione adottata dalla Commissione in applicazione dei poteri esecutivi che le sono conferiti da quest'ultima disposizione ha l'effetto di consentire il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, una siffatta decisione non può avere come effetto, per contro, di togliere ogni potere agli Stati membri, e in particolare alle loro autorità nazionali di controllo, o anche soltanto di restringere le loro competenze, allorché esse si trovano di fronte ad affermazioni di violazioni di diritti fondamentali.

94. Un'autorità nazionale di controllo deve essere in grado di esercitare i poteri previsti all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46, fra cui quello di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento di dati personali. Pur se l'elencazione dei poteri, prevista a tale disposizione, non prevede esplicitamente poteri relativi ad un trasferimento da uno Stato membro verso un paese terzo, si deve ritenere, a mio avviso, che un siffatto trasferimento costituisca un trattamento di dati[30]. Come si evince dal testo di detta disposizione, l'elencazione non è, inoltre, esaustiva. In ogni caso, alla luce del ruolo fondamentale svolto dalle autorità nazionali di controllo nel sistema predisposto dalla direttiva 95/46, esse devono disporre del potere di sospendere un trasferimento di dati in caso di violazione effettiva o potenziale dei diritti fondamentali.

[30] V. conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Parlamento/Consiglio e Commissione (C-317/04, EU:C:2005:710, paragrafi da 92 a 95). V., parimenti, sentenza Parlamento/Consiglio e Commissione (C-317/04 e C-318/04, EU:C:2006:346, punto 56).

95. Aggiungo che privare l'autorità nazionale di controllo dei suoi poteri di indagine in circostanze come quelle di cui alla presente causa sarebbe contrario non solo al principio di indipendenza, ma anche all'obiettivo della direttiva 95/46, quale risulta dall'articolo 1, paragrafo 1, della stessa.

96. Come rilevato dalla Corte, «[r]isulta dai considerando 3, 8 e 10 della direttiva 95/46 che il legislatore dell'Unione ha inteso facilitare la libera circolazione dei dati personali ravvicinando le legislazioni degli Stati membri pur salvaguardando i diritti fondamentali della persona, in particolare il diritto alla tutela della vita privata, e garantendo un elevato grado di tutela nell'Unione. L'articolo 1 di tale direttiva prevede infatti che gli Stati membri debbano garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali[31]».

97. Le disposizioni della direttiva 95/46 devono pertanto essere interpretate in conformità all'obiettivo della medesima, consistente nel garantire un livello elevato di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, e segnatamente della loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali all'interno dell'Unione.

98. L'importanza di tale obiettivo e il ruolo che gli Stati membri devono svolgere per conseguirlo implicano che, qualora circostanze particolari vengano a fondare un dubbio serio quanto al rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, gli Stati membri e dunque, al loro interno, le autorità nazionali di controllo, non possono essere vincolati in maniera assoluta da una decisione di adeguatezza della Commissione.

99. La Corte ha già statuito che «le disposizioni della direttiva 95/46, disciplinando il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto alla vita privata, devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali che, secondo una costante giurisprudenza, formano parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza e che sono ormai iscritti nella Carta[32]».

100. Mi riferisco, inoltre, alla giurisprudenza secondo la quale «gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un'interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione o con gli altri principi generali del diritto dell'Unione[33]».

101. La Corte ha in tal senso statuito, nella sua sentenza N.S. e a.[34], che «un'applicazione del regolamento [(CE)] n. 343/2003[35] sulla base di una presunzione assoluta che i diritti

[31] V., segnatamente, sentenza IPI (C-473/12, EU:C:2013:715, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).
[32] V., segnatamente, sentenza Google Spain e Google (C-131/12, EU:C:2014:317, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata).
[33] V., segnatamente, sentenza N.S. e a. (C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865, punto 77, nonché la giurisprudenza ivi citata).
[34] C-411/10 e C-493/10 , EU:C:2011:865.
[35] Regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi

fondamentali del richiedente asilo saranno rispettati nello Stato membro di regola competente a conoscere della sua domanda è incompatibile con l'obbligo degli Stati membri di interpretare e di applicare il regolamento n. 343/2003 in conformità ai diritti fondamentali[36]».

102. A tal riguardo, la Corte ha ammesso, laddove si trattava dello status degli Stati membri quali paesi di origine reciprocamente sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo, che si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951[37], nonché alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950[38]. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che «non si può escludere che tale sistema incontri, in pratica, gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussiste un rischio serio che un richiedente asilo sia, in caso di trasferimento verso detto Stato membro, trattato in modo incompatibile con i suoi diritti fondamentali[39]».

103. Di conseguenza, la Corte ha statuito che «gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo "Stato membro competente" ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art[icolo] 4 della Carta[40]».

104. Mi sembra che l'apporto della sentenza N.S. e a.[41] possa essere esteso ad una situazione come quella di cui al procedimento principale. In tal senso, un'interpretazione del diritto derivato dell'Unione che poggi su una presunzione assoluta che i diritti fondamentali saranno rispettati — indifferentemente, da parte di uno Stato membro, dalla Commissione o da un paese terzo—deve essere considerata incompatibile con l'obbligo degli Stati membri di interpretare e applicare il diritto derivato dell'Unione in maniera conforme ai diritti fondamentali. L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 non sancisce pertanto una siffatta presunzione assoluta di rispetto dei diritti fondamentali per quanto attiene alla valutazione, a parte della Commissione, dell'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo. Al contrario, la presunzione, sottesa a tale disposizione, secondo la quale il trasferimento di dati verso un paese terzo rispetta i diritti fondamentali, deve essere considerata relativa[42]. Di conseguenza, detta disposizione non dovrebbe essere interpretata nel senso che essa rimette in discussione le garanzie figuranti segnatamente all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46 e all'articolo 8, paragrafo 3, della Carta,

---

di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

[36] Punto 99 di tale sentenza.

[37] *Recueil des traités des Nations unies*, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954).

[38] V. sentenza N.S. e a. (C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865, punto 80).

[39] *Ibidem* (punto 81).

[40] *Ibidem* (punto 94).

[41] C-411/10 e C-493/1 0 , EU:C:2011:865.

[42] Punto 104 di tale sentenza

intesi alla protezione e al rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

105. Deduco pertanto dalla detta sentenza che, in caso di carenze sistemiche constatate nel paese terzo verso il quale vengono trasferiti dati personali, gli Stati membri devono poter adottare le misure necessarie alla salvaguardia dei diritti fondamentali protetti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

106. Inoltre, come rilevato dal governo italiano nelle sue osservazioni, l'adozione, da parte della Commissione, di una decisione di adeguatezza non può produrre l'effetto di ridurre la protezione dei cittadini dell'Unione con riguardo al trattamento dei loro dati allorché questi ultimi vengono trasferiti verso un paese terzo, rispetto al livello di protezione di cui tali persone beneficerebbero se i loro dati fossero oggetto di un trattamento all'interno dell'Unione. Le autorità nazionali di controllo devono pertanto essere in grado di intervenire e di esercitare i loro poteri nei confronti di trasferimenti di dati verso paesi terzi oggetto di una decisione sull'adeguatezza. In caso contrario, i cittadini dell'Unione godrebbero di una protezione inferiore che nel caso di trattamento dei loro dati all'interno dell'Unione.

107. Pertanto, l'adozione, da parte della Commissione, di una decisione in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 ha come unico effetto la rimozione del divieto generale di esportazione dei dati personali verso paesi terzi che garantiscono un livello di protezione comparabile a quello offerto da tale direttiva. In altre parole, non si tratta di creare un regime speciale derogatorio e meno protettivo per i cittadini dell'Unione rispetto al regime generale previsto da detta direttiva per i trattamenti di dati che vengono effettuati all'interno dell'Unione.

108. È vero che la Corte ha indicato, al punto 63 della sentenza Lindqvist[43], che «[i]l capo IV della direttiva 95/46, nel quale figura l'art[icolo] 25, predispone un regime speciale». Tuttavia, ciò non significa, a mio avviso, che un siffatto regime debba essere meno protettivo. Al contrario, al fine di conseguire l'obiettivo di protezione dei dati fissato all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 95/46, l'articolo 25 della medesima impone vari obblighi agli Stati membri e alla Commissione[44], e tale articolo 25 sancisce il principio secondo il quale, quando un paese terzo non offre un livello di protezione adeguato, il trasferimento di dati personali verso tale paese dev'essere vietato[45].

109. Per quanto attiene più specificamente al regime dell'approdo sicuro, la Commissione prevede l'intervento delle autorità nazionali di controllo e la sospensione, da parte delle medesime, dei flussi di dati, solo nell'ambito tracciato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), della decisione 2000/520.

110. Secondo il considerando 8 di tale decisione, « [n]ell'interesse della trasparenza, e per salvaguardare la facoltà delle competenti autorità degli Stati membri di assicurare la protezione degli individui riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario che la presente decisione specifichi le circostanze eccezionali in cui può essere giustificata la sospensione di specifici flussi di dati anche in caso di constatazione di adeguata protezione».

[43] C-101/01, EU:C:2003:596.
[44] Punto 65.
[45] Punto 64.

111. Nell'ambito della presente causa, è più in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), di detta decisione che è stata discussa. In tal senso, in forza di tale disposizione, le autorità nazionali di controllo possono decidere di sospendere flussi di dati nei casi in cui «sia molto probabile che i principi vengano violati; vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l'organismo di esecuzione competente non stia adottando o non adotterà misure adeguate e tempestive per risolvere un caso concreto, la continuazione del trasferimento dei dati potrebbe determinare un rischio imminente di gravi danni per gli interessati e le autorità competenti dello Stato membro abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per informare l'organizzazione dandole l'opportunità di replicare».

112. Detta disposizione pone varie condizioni che hanno formato oggetto di diverse interpretazioni ad opera delle parti nel corso del presente procedimento[46]. Senza entrare nel dettaglio di tali interpretazioni, ne emerge che tali condizioni regolano in maniera restrittiva il potere delle autorità nazionali di controllo di sospendere flussi di dati.

113. Orbene, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), della decisione 2000/520 deve essere interpretato in conformità all'obiettivo di protezione dei dati personali perseguito dalla direttiva 95/46, nonché alla luce dell'articolo 8 della Carta. La necessità di un'interpretazione conforme ai diritti fondamentali milita a favore di un'interpretazione estensiva di tale disposizione.

114. Ne consegue che le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1 lettera *b*), della decisione 2000/520 non possono, a mio avviso, impedire ad un'autorità nazionale di controllo di esercitare in piena indipendenza i poteri di cui è investita in forza dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46.

115. Come indicato in sostanza dai governi belga e austriaco in udienza, l'uscita di emergenza costituita dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), della decisione 2000/520 è talmente stretta che è difficile sfruttarla. Essa impone criteri cumulativi ed è eccessivamente esigente. Orbene, alla luce dell'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, è impossibile che il potere discrezionale delle autorità nazionali di controllo concernente le prerogative che risultano dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46 sia a tal punto limitato che esse non possano più essere esercitate.

116. A tal riguardo, il Parlamento ha giustamente osservato che è il legislatore dell'Unione ad avere deciso quali fossero i poteri che dovevano spettare alle autorità nazionali di controllo. Orbene, il potere di esecuzione accordato dal legislatore dell'Unione alla Commissione all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 non pregiudica i poteri conferiti da questo stesso legislatore alle autorità nazionali di controllo all'articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva. In altre parole, la Commissione non è competente a restringere i poteri

[46] Secondo il sig. Schrems, la prima condizione, secondo la quale «sia molto probabile che i principi vengano violati», non sarebbe soddisfatta. Orbene, non viene dedotto che Facebook USA, quale organismo autocertificato al quale vengono trasferiti dati, avrebbe essa stessa violato i principi dell'approdo sicuro a causa dell'accesso massiccio e indifferenziato da parte delle autorità americane ai dati da essa detenuti. Infatti, i principi dell'approdo sicuro sono espressamente limitati dal diritto americano, che l'allegato I, quarto comma, della decisione 2000/520 definisce rimandando alle disposizioni legislative o regolamentari e alle decisioni giurisdizionali.

delle autorità nazionali di controllo.

117. Di conseguenza, al fine di assicurare una protezione adeguata dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le autorità nazionali di controllo devono essere autorizzate, qualora vengano dedotte violazioni di tali diritti, a condurre indagini. Se, al termine di tali indagini, dette autorità ritengono che esistano, in un paese terzo coperto da una decisione di adeguatezza, indizi seri di una violazione del diritto dei cittadini dell'Unione alla protezione dei loro dati personali, esse devono poter sospendere il trasferimento di dati verso il destinatario stabilito in tale paese terzo.

118. In altre parole, le autorità nazionali di controllo devono poter condurre le loro indagini e, se del caso, sospendere un trasferimento di dati, a prescindere dalle condizioni restrittive fissate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), della decisione 2000/520.

119. Inoltre, in forza del loro potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46 ovvero del loro potere di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva, le autorità nazionali di controllo, qualora vengano a conoscenza di fatti che dimostrano che un paese terzo non assicura un livello di protezione adeguato, dovrebbero poter adire un giudice nazionale il quale potrà esso stesso decidere, se del caso, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte ai fini della valutazione della validità di una decisione sull'adeguatezza della Commissione.

120. Risulta dall'insieme di tali elementi che l'articolo 28 della direttiva 95/46, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva non produce l'effetto di impedire ad un'autorità nazionale di controllo di istruire una denuncia con la quale si lamenta che un paese terzo non assicura un livello di protezione adeguato ai dati personali trasferiti e, se del caso, di sospendere il trasferimento di tali dati.

121. Anche se la Corte d'appello sottolinea, nella sua decisione di rinvio, che il sig. Schrems non ha formalmente contestato, nel ricorso principale, né la validità della direttiva 95/46 né quella della decisione 2000/520, si evince da tale decisione di rinvio che la censura principale mossa dal sig. Schrems è intesa a rimettere in discussione l'affermazione secondo la quale gli Stati Uniti assicurano, nell'ambito del regime dell'approdo sicuro, un livello di protezione adeguato ai dati personali trasferiti.

122. Emerge parimenti dalle osservazioni del commissario che la denuncia del sig. Schrems è volta a mettere direttamente in discussione la decisione 2000/520. Depositando tale denuncia, quest'ultimo ha inteso attaccare i termini e il funzionamento del regime dell'approdo sicuro in quanto tale, sulla base del rilievo che la sorveglianza di massa dei dati personali trasferiti negli Stati Uniti dimostrerebbe l'inesistenza di una protezione effettiva di tali dati nel diritto e nella prassi in vigore in tale paese terzo.

123. Inoltre, il giudice del rinvio osserva esso stesso che la garanzia offerta dall'articolo 7 della Carta e dai valori fondamentali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri sarebbe compromessa qualora si ammettesse che le comunicazioni elettroniche possano essere oggetto di accesso da parte delle autorità statali su base casuale e generaliz-

zata, senza che sia richiesta una motivazione oggettiva in base a considerazioni di sicurezza nazionale o prevenzione di crimini specificamente riguardanti i singoli soggetti interessati, e senza la previsione di garanzie adeguate e verificabili[47]. Il giudice del rinvio esprime pertanto indirettamente dei dubbi sulla validità della decisione 2000/520.

124. Per valutare se, nell'ambito del regime dell'approdo sicuro, gli Stati Uniti garantiscano un livello di protezione adeguato ai dati personali trasferiti è quindi necessario esaminare la validità di tale decisione.

125. A tal riguardo, occorre rilevare che, nell'ambito dello strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali istituito dall'articolo 267 TFUE, la Corte, pur investita in via pregiudiziale esclusivamente di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, può, in talune circostanze particolari, essere indotta ad esaminare la validità di disposizioni di diritto derivato.

126. Pertanto, la Corte ha dichiarato d'ufficio, a più riprese, l'invalidità di un atto del quale le era stata chiesta soltanto l'interpretazione[48]. Essa ha parimenti statuito che «qualora risulti che le questioni deferite da un giudice nazionale abbiano in realtà ad oggetto la validità di atti [dell'Unione], la Corte è tenuta a pronunciarsi, senza imporre al giudice proponente un formalismo che servirebbe unicamente a ritardare il procedimento a norma dell'articolo [267 TFUE] e che sarebbe incompatibile con lo spirito dello stesso[49]». La Corte ha inoltre già dichiarato che i dubbi sollevati da un giudice del rinvio in merito alla compatibilità di un atto di diritto derivato con le norme volte alla tutela dei diritti fondamentali concernono la legittimità di tale atto sotto il profilo del diritto dell'Unione[50].

127. Ricordo parimenti che risulta dalla giurisprudenza della Corte che gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione godono di una presunzione di validità, il che implica che essi producano effetti giuridici finché non siano stati revocati, annullati nel contesto di un ricorso per annullamento oppure dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un'eccezione di illegittimità. La Corte è competente in via esclusiva a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione, competenza che ha lo scopo di garantire la certezza del diritto assicurando l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione. In mancanza di una declaratoria di invalidità, di modifica o di abrogazione da parte della Commissione, la decisione rimane obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro[51].

128. Al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio e di fugare i dubbi espressi nel corso del presente procedimento in ordine alla validità della decisione 2000/520, ritengo che la Corte debba procedere ad una valutazione di validità di tale

[47] Punto 24 della decisione di rinvio.
[48] V., segnatamente, sentenze Strehl (62/76, EU:C:1977:18, punti da 10 a 17); Roquette Frères (145/79, EU:C:1980:234, punto 6), nonché Schutzverband der Spirituosen-Industrie (C-457/05, EU:C:2007:576, punti da 32 a 39).
[49] Sentenza Schwarze (16/65, EU:C:1965:117, pag. 1094).
[50] V. sentenza Hauer (44/79, EU:C:1979:290, punto 16).
[51] V., segnatamente, sentenza CIVAD (C-533/10, EU:C:2012:347, punti da 39 a 41 e la giurisprudenza ivi citata).

decisione.

129. Ciò premesso, occorre parimenti precisare che l'esame della questione se la decisione 2000/520 sia valida o meno deve essere circoscritto alle censure che sono state oggetto di discussione nell'ambito del presente procedimento. Infatti, in tale contesto non sono stati dibattuti tutti gli aspetti relativi al funzionamento del regime dell'approdo sicuro; per questo motivo, non mi sembra possibile dedicarmi in questa sede ad un esame esaustivo delle carenze di tale regime.

130. Per contro, la questione se l'accesso generalizzato e non mirato dei servizi americani di intelligence ai dati trasferiti sia idoneo ad incidere sulla legittimità della decisione 2000/520 è stata oggetto di discussione dinanzi alla Corte nell'ambito del presente procedimento. La validità di tale decisione può pertanto essere valutata sotto questo profilo.

B - *Sulla validità della decisione 2000/520*

1. Sugli elementi da prendere in considerazione per valutare la validità della decisione 2000/520

131. Occorre richiamare la giurisprudenza secondo la quale, «nell'ambito del ricorso per annullamento, la legittimità di un atto deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato, e la valutazione della Commissione può essere criticata solo se essa risulta manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui la stessa disponeva al momento dell'adozione dell'atto in questione[52] ».

132. Nella sentenza Gaz de France - Berliner Investissement[53], la Corte ha richiamato il principio secondo il quale «la valutazione della validità di un atto, che la Corte è tenuta ad effettuare nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, deve normalmente essere fondata sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato[54]». Sembra tuttavia che essa abbia ammesso che «la validità di un atto possa, in taluni casi, essere valutata in relazione ad elementi nuovi intervenuti dopo la sua adozione[55]».

133. Tale apertura così abbozzata dalla Corte mi sembra particolarmente rilevante nell'ambito della presente causa.

134. Infatti, le decisioni adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 presentano caratteristiche particolari. Esse sono destinate a valutare se il livello di protezione dei dati personali offerto da un paese terzo presenti o meno un carattere adeguato. Si tratta, in tal caso, di una valutazione destinata a mutare in funzione

[52] V., segnatamente, sentenza BVGD/Commissione (T-104/07 e T-339/08, EU:T:2013:366, punto 291), che richiama la sentenza IECC/Commissione (C-449/98 P, EU:C:2001:275, punto 87).

[53] C-247/08, EU:C:2009:600.

[54] Punto 49 e la giurisprudenza ivi citata.

[55] Punto 50 e la giurisprudenza ivi citata. V., in tal senso, Lenaerts, K., Maselis, I., e Gutman, K., EU *Procedural Law*, Oxford University Press, 2014, che enunciano che « in certain cases, the validity of the particular Union measure can be assessed by reference to new factors arising after that measure was adopted, depending on the determination of the Court » (punto 10.16, pag. 471).

del contesto di fatto e di diritto vigente nel paese terzo.

135. Alla luce del fatto che la decisione di adeguatezza costituisce un tipo particolare di decisione, la regola secondo la quale la valutazione di validità della medesima potrebbe essere effettuata solo in funzione degli elementi esistenti al momento della sua adozione deve essere, nella specie, attenuata. Una siffatta regola comporterebbe altrimenti che, diversi anni dopo l'adozione di una decisione di adeguatezza, la valutazione sulla validità alla quale la Corte deve procedere non possa prendere in considerazione eventi che si sono verificati successivamente, e ciò sebbene un rinvio pregiudiziale per esame di validità non sia limitato nel tempo e il suo avvio possa appunto essere la conseguenza di fatti posteriori che rivelano le carenze dell'atto in questione.

136. Nella specie, il mantenimento in vigore della decisione 2000/520 da circa quindici anni dimostra che la Commissione ha implicitamente confermato la sua valutazione effettuata nel 2000. Quando, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte è indotta a vagliare la validità di una valutazione mantenuta nel tempo dalla Commissione, è dunque non solo possibile, ma anche appropriato, che essa possa rapportare tale valutazione alle circostanze nuove che sono intervenute dall'adozione della decisione di adeguatezza.

137. Tenuto conto della natura particolare della decisione di adeguatezza, quest'ultima deve essere oggetto di un riesame regolare da parte della Commissione. Se, a seguito di nuovi eventi verificatisi nel frattempo, la Commissione non modifica la propria decisione, essa conferma implicitamente, ma inevitabilmente, la valutazione effettuata all'inizio. Essa ribadisce pertanto la sua constatazione secondo la quale il paese terzo di cui trattasi assicura un livello di protezione adeguato ai dati personali trasferiti. Spetta alla Corte esaminare se tale constatazione continui ad essere valida malgrado le circostanze intervenute successivamente.

138. Al fine di assicurare un controllo giurisdizionale effettivo su questo tipo di decisione, la valutazione della sua validità deve pertanto essere effettuata, a mio avviso, tenendo conto del contesto di fatto e di diritto attuale.

2. Sulla nozione di livello di protezione adeguato

139. L'articolo 25 della direttiva 95/46 poggia interamente sul principio secondo il quale il trasferimento di dati personali verso un paese terzo può aver luogo soltanto se tale paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato a tali dati. L'obiettivo di detto articolo consiste dunque nell'assicurare la continuità della protezione conferita da tale direttiva in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo. Occorre rammentare, a tal riguardo, che detta direttiva offre un livello di protezione elevato dei cittadini dell'Unione con riguardo al trattamento dei loro dati personali.

140. Tenuto conto del ruolo importante svolto dalla protezione dei dati personali alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, un siffatto livello elevato di protezione deve pertanto essere garantito, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.

141. È per questo motivo che ritengo che la Commissione possa constatare, sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, che un paese terzo assicura un livello di protezione adeguato solo qualora, al termine di una valutazione di insieme del diritto

e della prassi nel paese terzo in questione, essa sia in grado di dimostrare che tale paese offre un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello offerto da tale direttiva, anche se le modalità di tale protezione possono essere diverse da quelle generalmente vigenti all'interno dell'Unione.

142. Benché il termine inglese «adequate» possa essere inteso, dal punto di vista linguistico, nel senso che esso designa un livello di protezione appena soddisfacente o sufficiente, ed avere pertanto un campo semantico diverso dal termine francese «adéquat», si deve osservare che il solo criterio che deve guidare l'interpretazione di tale termine è l'obiettivo consistente nel conseguimento di un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali, come richiesto dalla direttiva 95/46.

143. L'esame del livello di protezione offerto da un paese terzo deve prendere in considerazione due elementi fondamentali, ossia il contenuto delle norme applicabili e i mezzi per assicurare il rispetto di tali norme[56].

144. A mio avviso, per conseguire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello in vigore all'interno dell'Unione, il regime dell'approdo sicuro, il quale poggia in gran parte sull'autocertificazione e sull'autovalutazione da parte delle imprese che partecipano volontariamente a tale regime, dovrebbe essere accompagnato da garanzie adeguate e da un meccanismo di controllo sufficiente. Pertanto, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi non dovrebbero beneficiare di una protezione inferiore rispetto ai trattamenti effettuati all'interno dell'Unione.

145. A tal riguardo, rilevo, anzitutto, che all'interno dell'Unione prevale la concezione secondo la quale un dispositivo di controllo esterno sotto forma di un'autorità indipendente costituisce un elemento necessario di ogni sistema inteso ad assicurare il rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali.

146. Inoltre, al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 25, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 95/46, occorre tenere conto del fatto che l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo costituisce una situazione evolutiva che può mutare nel tempo in funzione di una serie di fattori. Gli Stati membri e la Commissione devono pertanto essere costantemente attenti ad ogni mutamento di circostanze idoneo a rendere necessaria una rivalutazione dell'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo. Una valutazione dell'adeguatezza di tale livello di protezione non può affatto essere fissata ad un momento determinato e, poi, essere mantenuta indefinitamente, a prescindere da qualsiasi mutamento di circostanze che mostri che, in realtà, il livello di protezione offerto non è più adeguato.

147. L'obbligo del paese terzo di assicurare un livello di protezione adeguato costituisce pertanto un obbligo di durata. Pur se la valutazione è effettuata in un momento determinato, il mantenimento della decisione di adeguatezza presuppone che nessuna circostanza intervenuta successivamente sia in grado di rimettere in discussione la valutazione iniziale effettuata dalla Commissione.

[56] V. pag. 5 del documento di lavoro WP 12 della Commissione, intitolato «Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati , adottato dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali il 24 luglio 1998.

148. Infatti, non si deve perdere di vista il fatto che l'obiettivo dell'articolo 25 della direttiva 95/46 consiste nell'evitare che i dati personali vengano trasferiti verso un paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato, in violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta.

149. Occorre sottolineare che il potere conferito dal legislatore dell'Unione alla Commissione all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, di constatare che un paese terzo assicura un livello di protezione adeguato, è espressamente subordinato alla necessità che tale paese terzo assicuri un tale livello ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo. Qualora circostanze nuove siano idonee a rimettere in discussione la valutazione iniziale della Commissione, quest'ultima dovrebbe adeguare di conseguenza la propria decisione.

3. Valutazione

150. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, «la Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona». Letto in combinato con l'articolo 25, paragrafo 2, di tale direttiva, l'articolo 25, paragrafo 6, della medesima significa che, per constatare che un paese terzo assicura un livello di protezione adeguato, la Commissione deve procedere ad una valutazione di insieme delle norme di diritto in vigore in tale paese terzo, nonché della loro applicazione.

151. Si è visto che il mantenimento, da parte della Commissione, della sua decisione 2000/520, malgrado il sopravvenire di elementi di fatto e di diritto nuovi, deve essere considerato espressione della volontà della medesima di confermare la sua valutazione iniziale.

152. Non spetta alla Corte, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, valutare i fatti all'origine della controversia che ha portato il giudice nazionale ad effettuare tale rinvio[57].

153. Mi baserò pertanto sui fatti indicati dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, fatti che, del resto, sono ampiamente considerati dimostrati dalla Commissione stessa[58].

154. Gli elementi che sono stati dedotti dinanzi alla Corte per contestare la valutazione della Commissione secondo la quale il regime dell'approdo sicuro assicura un livello di protezione adeguato ai dati personali trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti possono essere così descritti.

[57] V., segnatamente, sentenza Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C-140/09, EU:C:2010:335, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

[58] V. comunicazione della Commissione menzionata alla nota a piè di pagina 2 e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime «Approdo sicuro» dal punto di vista dei cittadini dell'UE e delle società ivi stabilite [COM(2013) 847 final].

155. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio parte dalle due constatazioni di fatto seguenti. Da un lato, i dati personali trasferiti da imprese quali Facebook Ireland alla loro società madre stabilita negli Stati Uniti possono, successivamente, essere consultati dalla NSA nonché da altre agenzie di sicurezza americane nel corso di operazioni di sorveglianza e di intercettazioni massicce e indiscriminate. Infatti, a seguito delle rivelazioni del sig. Snowden, gli elementi di prova disponibili non ammettono attualmente altre conclusioni plausibili[59].
Dall'altro, i cittadini dell'Unione non disporrebbero di un diritto effettivo di essere sentiti sulla questione della sorveglianza e dell'intercettazione dei loro dati da parte della NSA e di altre agenzie di sicurezza americane[60].

156. Le constatazioni di fatto effettuate in tali termini dalla Corte d'appello sono suffragate dalle constatazioni effettuate dalla Commissione stessa.

157. Così, nella sua summenzionata comunicazione sul funzionamento del regime dell'approdo sicuro dal punto di vista dei cittadini dell'Unione e delle società ivi stabilite, la Commissione ha preso le mosse dalla constatazione che, nel corso del 2013, informazioni relative all'ampiezza e alla portata dei programmi di controllo americani hanno suscitato preoccupazioni sulla continuità della protezione dei dati personali lecitamente trasferiti negli USA nell'ambito del regime dell'approdo sicuro. Essa ha rilevato che tutte le imprese partecipanti al programma PRISM, e che consentono alle autorità americane di avere accesso a dati conservati e trattati negli Stati Uniti, risultano certificate nel quadro dell'approdo sicuro. A suo avviso, tale sistema è diventato così una delle piattaforme di accesso delle autorità americane di intelligence alla raccolta di dati personali inizialmente trattati nell'Unione[61].

158. Risulta da tali elementi che il diritto e la prassi degli Stati Uniti consentono di raccogliere su larga scala i dati personali di cittadini dell'Unione che vengono trasferiti nell'ambito del regime dell'approdo sicuro, senza che questi ultimi beneficino di una protezione giurisdizionale effettiva.

159. Tali constatazioni di fatto dimostrano, a mio avviso, che la decisione 2000/520 non contiene garanzie sufficienti. A causa di tale carenza di garanzie, detta decisione è stata attuata in un modo che non soddisfa i requisiti richiesti dalla Carta, nonché dalla direttiva 95/46.

160. Orbene, una decisione adottata dalla Commissione sul fondamento dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 è intesa alla constatazione che un paese terzo «garantisce» un livello di protezione adeguato. Il termine «garantisce», coniugato al presente, implica che, per potere essere mantenuta, una siffatta decisione deve riguardare un paese terzo che continua, successivamente all'adozione di detta decisione, a garantire un livello di protezione adeguato.

161. In realtà, le menzionate rivelazioni relative ai comportamenti della NSA, la quale utilizzerebbe dati trasferiti nell'ambito del regime dell'approdo sicuro, hanno evidenziato le debolezze della base giuridica costituita dalla decisione 2000/520.

[59] Punto 7, lettera *c)*, della decisione di rinvio.
[60] Punto 7, lettera *b)*, della decisione di rinvio.
[61] Pag. 19 della sua comunicazione.

162. Le carenze messe in evidenza nel corso del presente procedimento figurano più in particolare all'allegato I, quarto comma, di tale decisione. 163. Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, «[l]'adesione [ai] principi [dell'approdo sicuro] può essere limitata: *a*) se ed in quanto necessario per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia; *b*) da disposizioni legislative o regolamentari ovvero decisioni giurisdizionali quando tali fonti comportino obblighi contrastanti od autorizzazioni esplicite, purché nell'avvalersi di un'autorizzazione siffatta un'organizzazione possa dimostrare che il mancato rispetto dei principi da parte sua si limita a quanto strettamente necessario per soddisfare i legittimi interessi d'ordine superiore tutelati da detta autorizzazione».

164. Il problema deriva sostanzialmente dall'impiego che le autorità americane fanno delle deroghe previste da detta disposizione. A causa della loro formulazione eccessivamente generica, l'attuazione di tali deroghe da parte di dette autorità non è limitata a quanto strettamente necessario.
165. A tale formulazione eccessivamente generica si somma la circostanza che i cittadini dell'Unione non dispongono di mezzi di ricorso adeguati avverso il trattamento dei loro dati personali per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente raccolti e poi trasferiti verso gli Stati Uniti.

166. Le deroghe previste dalla decisione 2000/520 all'applicazione dei principi dell'approdo sicuro, segnatamente per esigenze legate alla sicurezza nazionale, avrebbero dovuto essere corredate dall'attuazione di un meccanismo di controllo indipendente idoneo ad evitare le violazioni al diritto alla vita privata accertate.

167. In tal senso, le rivelazioni sulla prassi dei servizi di intelligence americani quanto alla sorveglianza generalizzata dei dati trasferiti nell'ambito del regime dell'approdo sicuro hanno messo in luce talune carenze proprie della decisione 2000/520.

168. Le asserzioni nell'ambito della presente causa non integrano una violazione, da parte di Facebook, dei principi dell'approdo sicuro. Se un'impresa certificata, come Facebook USA, concede alle autorità americane l'accesso ai dati che le sono stati trasferiti da uno Stato membro, può ritenersi che essa lo faccia per conformarsi alla legislazione statunitense. Alla luce del fatto che una situazione del genere è espressamente ammessa dalla decisione 2000/520, a causa della formulazione ampia delle deroghe che essa contiene, è in realtà la questione della compatibilità di tali deroghe con il diritto primario dell'Unione a porsi nell'ambito della presente causa.

169. Occorre sottolineare, a tal riguardo, che si evince da una giurisprudenza costante della Corte che il rispetto dei diritti dell'uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti dell'Unione e che nell'Unione non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto di questi ultimi[62].

170. Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte che la comunicazione dei dati personali raccolti a terzi, pubblici o privati, costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto

[62] V., segnatamente, sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, punto 284, nonché la giurisprudenza ivi citata).

della vita privata «quale che sia l'ulteriore utilizzazione delle informazioni così comunicate[63]». Ancora, nella sentenza Digital Rights Ireland e a.[64], la Corte ha confermato che il fatto di autorizzare le autorità nazionali competenti ad avere accesso a siffatti dati costituisce un pregiudizio supplementare a tale diritto fondamentale[65]. Inoltre, qualsiasi forma di trattamento dei dati personali è prevista all'articolo 8 della Carta e costituisce un'ingerenza nel diritto alla protezione di tali dati[66]. L'accesso di cui dispongono i servizi di intelligence americani ai dati trasferiti integra pertanto parimenti un'ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta, in quanto un siffatto accesso costituisce un trattamento di tali dati.

171. Come constatato dalla Corte in tale sentenza, l'ingerenza così individuata è di vasta portata e va considerata particolarmente grave, alla luce del numero significativo di utenti interessati e delle quantità di dati trasferiti. Tali elementi, sommati alla segretezza dell'accesso da parte delle autorità americane ai dati personali trasferiti verso le imprese stabilite negli Stati Uniti, rendono l'ingerenza estremamente seria.

172. A ciò si aggiunge la circostanza che i cittadini dell'Unione utenti di Facebook non sono informati del fatto che i loro dati personali saranno accessibili in maniera generale per le agenzie di sicurezza americane.

173. Occorre parimenti porre l'accento sul fatto che il giudice del rinvio ha constatato che, negli Stati Uniti, i cittadini dell'Unione non hanno alcun diritto effettivo ad essere sentiti sulla questione della sorveglianza e dell'intercettazione dei loro dati. La FISC esercita una supervisione, ma il procedimento dinanzi alla medesima è segreto e si svolge inaudita altera parte[67]. Ritengo che si sia in presenza, in tal caso, di un'ingerenza nel diritto dei cittadini dell'Unione ad un ricorso effettivo, tutelato dall'articolo 47 della Carta.

174. Sussiste pertanto un'ingerenza nei diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7, 8 e 47 della Carta resa possibile dalle deroghe ai principi dell'approdo sicuro di cui all'allegato I, quarto comma, della decisione 2000/520.

175. Occorre adesso verificare se tale ingerenza sia giustificata o meno.

176. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest'ultima devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a detti diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

177. Alla luce delle condizioni così fissate per poter ammettere limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà protetti dalla Carta, dubito fortemente che si possa ritenere che le limitazioni oggetto della presente causa rispettino il contenuto essenziale degli articoli 7 e

[63] Sentenza Österreichischer Rundfunk e a. (C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punto 74).
[64] C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238.
[65] Punto 35.
[66] Punto 36
[67] Punto 7, lettera *b)*, della decisione di rinvio.

8 della Carta. Infatti, l'accesso dei servizi di intelligence americani ai dati trasferiti sembra estendersi al contenuto delle comunicazioni elettroniche; ciò arrecherebbe pregiudizio al contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e degli altri diritti sanciti all'articolo 7 della Carta. Inoltre, nella misura in cui la formulazione ampia delle limitazioni previste all'allegato I, quarto comma, della decisione 2000/520 consente potenzialmente di disapplicare l'insieme dei principi dell'approdo sicuro, si potrebbe ritenere che tali limitazioni pregiudichino il contenuto essenziale del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali[68].

178. Quanto alla questione se l'ingerenza constatata risponda ad un obiettivo di interesse generale, ricordo, anzitutto, che, ai sensi dell'allegato I, quarto comma, lettera *b*), della decisione 2000/520, l'adesione ai principi dell'approdo sicuro può essere limitata «da disposizioni legislative o regolamentari ovvero decisioni giurisdizionali quando tali fonti comportino obblighi contrastanti od autorizzazioni esplicite, purché nell'avvalersi di un'autorizzazione siffatta un'organizzazione possa dimostrare che il mancato rispetto dei principi da parte sua si limita a quanto strettamente necessario per soddisfare i legittimi interessi d'ordine superiore tutelati da detta autorizzazione».

179. È giocoforza constatare che i «legittimi interessi» menzionati in tale disposizione non vengono precisati. Ne risulta un'incertezza quanto all'ambito di applicazione, potenzialmente estremamente ampio, di tale deroga all'applicazione dei principi dell'approdo sicuro da parte delle imprese aderenti.

180. La lettura delle spiegazioni contenute al titolo B dell'allegato IV della decisione 2000/520, intitolato «Autorizzazioni legali esplicite», conferma tale impressione, in particolare l'affermazione secondo la quale «[è] ovvio che quando la legge statunitense impone un'obbligazione conflittuale, le organizzazioni statunitensi, che aderiscano o no ai principi "approdo sicuro", devono osservare la legge». Viene inoltre indicato, per quanto attiene alle autorizzazioni esplicite, che «sebbene i principi "approdo sicuro" intendano colmare le differenze tra il sistema americano e quello europeo relativamente alla tutela della privacy, siamo tenuti al rispetto delle prerogative legislative dei legislatori eletti».

181. Ne risulta che, a mio avviso, tale deroga è contraria agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, nella misura in cui essa non persegue un obiettivo di interesse generale definito in maniera sufficientemente precisa.

182. In ogni caso, la facilità e la genericità con le quali la stessa decisione 2000/520, ai suoi allegati I, quarto comma, lettera *b*), e IV, B, prevede che i principi dell'approdo sicuro possano essere esclusi in applicazione di norme di diritto americano sono incompatibili con la condizione secondo la quale le deroghe alle norme relative alla protezione dei dati personali devono essere limitate a quanto strettamente necessario.
Il requisito della necessità viene effettivamente menzionato, ma, a parte il fatto che la dimostrazione di tale requisito è posta a carico dell'impresa di cui trattasi, non vedo come una siffatta impresa potrebbe sottrarsi ad un obbligo di escludere i principi dell'approdo sicuro che discende da norme di diritto che essa è tenuta ad applicare.

183. Ritengo pertanto che la decisione 2000/520 debba essere dichiarata invalida per-

[68] V., a tal riguardo, sentenza Digital Rights Ireland e a. (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti 39 e 40).

ché l'esistenza di una deroga che consente in maniera talmente generica e imprecisa di escludere i principi del regime dell'approdo sicuro impedisce di per sé di ritenere che tale regime garantisca un livello di protezione adeguato ai dati personali che vengono trasferiti negli Stati Uniti dall'Unione.

184. Passando poi alla prima categoria di limiti previsti all'allegato I, quarto comma, lettera *a*), della decisione 2000/520, attinenti ad esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia degli Stati Uniti, solo la prima finalità mi sembra essere sufficientemente precisa da essere considerata una finalità di interesse generale riconosciuta dall'Unione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

185. Occorre adesso verificare la proporzionalità dell'ingerenza constatata.
186. A questo proposito, si deve ricordare che il «principio di proporzionalità esige, secondo una costante giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell'Unione siano idonei a realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi stessi[69]».

187. Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto di tali condizioni, «allorché si tratta di ingerenze in diritti fondamentali, la portata del potere discrezionale del legislatore dell'Unione può risultare limitata in funzione di un certo numero di elementi, tra i quali figurano, in particolare, il settore interessato, la natura del diritto di cui trattasi garantito dalla Carta, la natura e la gravità dell'ingerenza nonché la finalità di quest'ultima[70]».

188. Ritengo che le decisioni adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 siano integralmente soggette al controllo della Corte quanto alla proporzionalità della valutazione effettuata da tale istituzione in merito all'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo a causa «della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali».

189. Occorre osservare a tal riguardo che, nella sentenza Digital Rights Ireland e a.[71], la Corte ha dichiarato che, «tenuto conto, da un lato, del ruolo importante svolto dalla protezione dei dati personali sotto il profilo del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e, dall'altro, della portata e della gravità dell'ingerenza in tale suddetto diritto che la direttiva [in questione] comporta, il potere discrezionale del legislatore dell'Unione risulta ridotto e di conseguenza è necessario procedere ad un controllo stretto[72]» .

190. Una siffatta ingerenza deve essere idonea a realizzare l'obiettivo perseguito dall'atto dell'Unione in questione ed essere necessaria a conseguire tale obiettivo.

191. A tal riguardo, «[p]er quel che riguarda il rispetto della vita privata, la protezione di tale diritto fondamentale, secondo la costante giurisprudenza della Corte, richiede […] che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali debbano operare entro i limiti

[69] Sentenza Digital Rights Ireland e a. (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 46, nonché la giurisprudenza ivi citata).
[70] *Ibidem* (punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).
[71] C-293/12 e C-594/12 , EU:C:2014:238.
[72] Punto 48.

dello stretto necessario[73]».

192. Nel suo controllo, la Corte tiene parimenti conto della circostanza che «la tutela dei dati personali, risultante dall'obbligo esplicito previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta, riveste un'importanza particolare per il diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 7 della stessa[74]».

193. Secondo la Corte, la quale richiama, a tal riguardo, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, «la normativa dell'Unione di cui trattasi deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura de qua e impongano requisiti minimi in modo che le persone i cui dati sono stati conservati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente i loro dati personali contro il rischio di abusi nonché contro eventuali accessi e usi illeciti dei suddetti dati[75]». La Corte indica che «[l]a necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante allorché […] i dati personali sono soggetti a trattamento automatico ed esiste un rischio considerevole di accesso illecito ai dati stessi[76]».

194. Esiste, a mio avviso, un'analogia fra l'allegato I, quarto comma, lettera *a*), della decisione 2000/520 e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46. Nella prima disposizione, è indicato che l'adesione ai principi dell'approdo sicuro può essere limitata «se ed in quanto necessario per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia [degli Stati Uniti]». Nella seconda, viene previsto che gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21 di tale direttiva, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia, segnatamente, della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, nonché della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali.

195. Come rilevato dalla Corte nella sua sentenza IPI[77], dal dettato dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46 risulta che gli Stati membri possono prevedere le misure contemplate da tale disposizione unicamente quando siano necessarie. La «necessità» delle misure condiziona quindi la facoltà accordata agli Stati membri da detta disposizione[78]. In relazione ai trattamenti di dati personali all'interno dell'Unione, deve ritenersi che i limiti previsti dall'articolo 13 di tale direttiva siano circoscritti a quanto strettamente necessario al conseguimento dell'obiettivo perseguito. Lo stesso deve valere, a mio avviso, nel caso dei limiti ai principi dell'approdo sicuro che sono previsti all'allegato I, quarto comma, della decisione 2000/520.

196. Orbene, è giocoforza constatare che non tutte le versioni linguistiche menzionano il criterio della necessità nel testo dell'allegato I, quarto comma, lettera *a*), della decisione

[73] Sentenza Digital Rights Ireland e a. (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 52, nonché la giurisprudenza ivi citata).
[74] *Ibidem* (punto 53).
[75] *Ibidem* (punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).
[76] *Ibidem* (punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).
[77] C-473/12, EU:C:2013:715
[78] Punto 32.

2000/520. Ciò vale, segnatamente, per la versione in lingua francese, la quale indica che «[l]'adhésion aux principes peut être limitée par […] les exigences relatives à la sécurité nationale, l'intérêt public et le respect des lois des États-Unis», mentre, a titolo di esempio, le versioni in lingua spagnola, tedesca e inglese indicano che le limitazioni istituite devono essere necessarie per conseguire gli obiettivi summenzionati.

197. In ogni caso, gli elementi di fatto dedotti dal giudice del rinvio, nonché dalla Commissione nelle sue summenzionate comunicazioni mostrano chiaramente che, nella prassi, l'attuazione di tali limitazioni non è circoscritta a quanto strettamente necessario al conseguimento degli obiettivi previsti.

198. Osservo, a tal proposito, che l'accesso ai dati personali trasferiti di cui dispongono i servizi di intelligence americani copre in maniera generale qualsiasi persona e qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, nonché l'insieme dei dati trasferiti, compreso il contenuto delle comunicazioni senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione a seconda dell'obiettivo di interesse generale perseguito[79].

199. Infatti, l'accesso dei servizi di intelligence americani ai dati trasferiti riguarda in maniera globale l'insieme delle persone che fanno uso dei servizi di comunicazione elettronica, senza che sia richiesto che le persone interessate presentino una minaccia per la sicurezza nazionale[80].

200. Una siffatta sorveglianza massiccia e indifferenziata è sproporzionata per natura e costituisce un'ingerenza ingiustificata nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

201. Come rilevato giustamente dal Parlamento nelle sue osservazioni, poiché è impossibile, per il legislatore dell'Unione o per gli Stati membri, adottare disposizioni legislative che, in violazione, della Carta, prevedano una sorveglianza massiccia e indifferenziata, ne consegue inevitabilmente e a maggior ragione che non si può ritenere in alcuna circostanza che paesi terzi garantiscano un livello di protezione adeguato ai dati personali dei cittadini dell'Unione allorché la loro normativa autorizza effettivamente la sorveglianza e l'intercettazione massicce e indifferenziate di questo tipo di dati.

202. Occorre inoltre sottolineare che il regime dell'approdo sicuro, come definito dalla decisione 2000/520, non contiene le garanzie idonee ad evitare un accesso massiccio e generalizzato ai dati trasferiti.

203. Osservo, a tal riguardo, che la Corte ha messo in evidenza, nella sentenza Digital Rights Ireland e a.[81], l'importanza di prevedere «norme chiare e precise che regolino la portata dell'ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta[82]». Secondo la Corte, una siffatta ingerenza deve essere «regolamentata con precisione da disposizioni che permettano di garantire che essa sia effettivamente limitata a quanto strettamente necessario[83]». La Corte ha parimenti posto l'accento, in questa sentenza, sulla necessità di

[79] V., per analogia, sentenza Digital Rights Ireland e a. (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
[80] *Ibidem* (punti 58 e 59).
[81] C-293/12 e C-594/12 , EU:C:2014:238.
[82] Punto 65.
[83] *Idem*.

prevedere « garanzie sufficienti, come richieste dall'articolo 8 della Carta, che permettano di assicurare una protezione efficace dei dati [personali] conservati contro i rischi di abuso nonché contro eventuali accessi e usi illeciti dei suddetti dati[84]».

204. Orbene, è giocoforza constatare che i meccanismi di arbitrato privato e la FTC, a causa del suo ruolo limitato alle controversie di natura commerciale, non costituiscono strumenti di contestazione dell'accesso dei servizi di intelligence americani ai dati personali trasferiti dall'Unione.

205. La competenza della FTC è limitata agli atti e alle pratiche sleali o ingannevoli in materia commerciale o collegata al commercio, ed essa non si estende pertanto alla raccolta e all'impiego di informazioni personali a fini non commerciali[85]. L'ambito di competenza limitato della FTC restringe il diritto dei singoli alla protezione dei loro dati personali. La FTC è stata creata non già per assicurare la protezione del diritto individuale alla vita privata, come avviene in seno all'Unione per le autorità nazionali di controllo, bensì per garantire un commercio leale ed affidabile per i consumatori, il che limita, de facto, le sue capacità di intervento nella sfera relativa alla protezione dei dati personali. La FTC non svolge pertanto un ruolo equiparabile a quello delle autorità nazionali di controllo previste all'articolo 28 della direttiva 95/46.

206. I cittadini dell'Unione i cui dati sono stati trasferiti possono rivolgersi ad organismi arbitrali specializzati stabiliti negli Stati Uniti, come TRUSTe e BBBOnline, per chiedere precisazioni sulla questione se l'impresa che detiene i loro dati personali violi i requisiti del regime di autocertificazione. L'arbitrato privato assicurato da organismi come TRUSTe non può trattare le violazioni del diritto alla protezione dei dati personali commesse da organismi o autorità diverse dalle imprese autocertificate. Tali organismi arbitrali non hanno alcuna competenza a statuire sulla legittimità delle attività delle agenzie di sicurezza americane.

207. Né la FTC né gli organismi arbitrali privati sono pertanto competenti a controllare le possibili violazioni dei principi di protezione dei dati personali commesse da operatori pubblici come le agenzie di sicurezza americane. Una siffatta competenza sarebbe tuttavia essenziale per garantire pienamente il diritto alla protezione effettiva di tali dati. La Commissione non poteva pertanto constatare, adottando la decisione 2000/520 e mantenendola in vigore, che per l'insieme dei dati personali trasferiti verso gli Stati Uniti sussistesse una protezione adeguata del diritto conferito dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, ossia che un'autorità indipendente esercitasse un controllo effettivo sul rispetto dei requisiti di protezione e sicurezza di tali dati.

208. Occorre pertanto rilevare l'assenza, nel regime dell'approdo sicuro previsto dalla decisione 2000/520, di un'autorità indipendente che possa controllare che l'attuazione delle deroghe ai principi dell'approdo sicuro venga limitata allo stretto necessario. Orbene, si è visto che un siffatto controllo da parte di un'autorità indipendente costituisce, sotto il profilo del diritto dell'Unione, un elemento essenziale del rispetto della tutela delle perso-

[84] *Ibidem* (punto 66).

[85] V., a tal riguardo, allegato II, FAQ 11, della decisione 2000/520, *sub* «Attività della Commissione federale per il commercio (Federal Trade Commission, FTC)», e allegati III, V e VII alla medesima.

ne con riguardo al trattamento dei dati personali[86].

209. Occorre sottolineare, a tal riguardo, il ruolo svolto, nel sistema di protezione dei dati personali in vigore all'interno dell'Unione, dalle autorità nazionali di controllo in sede di controllo delle limitazioni previste all'articolo 13 della direttiva 95/46. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, «[q]ualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 della presente direttiva ». Per analogia, ritengo che la menzione di limiti all'applicazione dei principi dell'approdo sicuro all'allegato I, quarto comma, della decisione 2000/520, avrebbe dovuto essere accompagnata dall'attuazione di un meccanismo di controllo assicurato da un'autorità indipendente specializzata in materia di protezione dei dati personali.

210. L'intervento di autorità di controllo indipendenti si trova, infatti, al centro del sistema europeo di protezione dei dati personali. È pertanto naturale che l'esistenza di siffatte autorità sia stata considerata, anzitutto, una delle condizioni necessarie alla constatazione dell'adeguatezza del livello di protezione offerto dai paesi terzi. Si tratta di una condizione affinché i flussi di dati dal territorio degli Stati membri verso quello di paesi terzi non vengano vietati in conformità all'articolo 25 della direttiva 95/46[87]. Come rilevato nel documento di discussione adottato dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 di tale direttiva, vi è in Europa un ampio consenso sulla necessità di «un sistema di "controllo esterno" sotto forma di autorità indipendente, atto ad assicurare l'osservanza delle norme di tutela[88]».

211. Rilevo, inoltre, che la FISC non mette a disposizione dei cittadini dell'Unione i cui dati personali sono stati trasferiti negli Stati Uniti un ricorso giurisdizionale effettivo. Infatti, le tutele nei confronti della sorveglianza posta in essere dai servizi governativi nell'ambito dell'articolo 702 della legge del 1978 sulla sorveglianza dei servizi di intelligence stranieri si applicano unicamente ai cittadini americani, nonché ai cittadini stranieri che risiedono legalmente e permanentemente negli Stati Uniti. Come rilevato dalla Commissione stessa, il controllo dei programmi americani di raccolta di intelligence potrebbe essere migliorato rafforzando il ruolo della FISC e introducendo mezzi di ricorso per i singoli. Questi meccanismi potrebbero ridurre il trattamento di dati personali dei cittadini dell'Unione che non sono rilevanti ai fini della protezione della sicurezza nazionale[89].

212. Inoltre, la Commissione ha indicato essa stessa che i cittadini dell'Unione non hanno alcuna possibilità di ottenere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati, o rimedi amministrativi o giurisdizionali in relazione alla raccolta e all'ulteriore trattamento dei

[86] V. sentenza Digital Rights Ireland e a. (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 68, nonché la giurisprudenza ivi citata).
[87] V. POULLET, Y., «L'autorité de contrôle: 'vues' de Bruxelles», *Revue française d'administration publique*, n. 89, gennaiomarzo 1999, pag. 69, specialmente pag. 71.
[88] V. pag. 7 del documento di lavoro WP 12 della Commissione menzionato alla nota a piè di pagina 56.
[89] Pagg. 10 e 11 della comunicazione della Commissione menzionata alla nota a piè di pagina 2.

loro dati personali nell'ambito dei programmi di controllo americani[90].

213. Occorre infine rilevare che le norme americane relative alla protezione della vita privata possono essere oggetto di un'applicazione differenziata fra i cittadini americani e i cittadini stranieri[91].

214. Da quanto precede deriva che la direttiva 2000/520 non prevede norme chiare e precise che regolino la portata dell'ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta. È quindi giocoforza constatare che tale decisione e l'applicazione che ne viene fatta comportano un'ingerenza di vasta portata e di particolare gravità in detti diritti fondamentali, senza che siffatta ingerenza sia regolamentata con precisione da disposizioni che permettano di garantire che essa sia effettivamente limitata a quanto strettamente necessario.

215. Adottando la decisione 2000/520, e poi mantenendola in vigore, la Commissione ha dunque oltrepassato i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta. A ciò si aggiunge la constatazione di un'ingerenza ingiustificata nel diritto dei cittadini dell'Unione ad un ricorso effettivo, tutelato dall'articolo 47 della Carta.

216. Di conseguenza, tale decisione deve essere dichiarata invalida, dato che, a causa delle violazioni dei diritti fondamentali descritte in precedenza, non può ritenersi che il regime dell'approdo sicuro da essa instaurato garantisca un livello di protezione adeguato ai dati personali che vengono trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti nell'ambito di tale regime.

217. A fronte di una siffatta constatazione di violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, ritengo che la Commissione avrebbe dovuto sospendere l'applicazione della decisione 2000/520.

218. Tale decisione ha una durata indeterminata. Orbene, la presente causa dimostra che l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo può evolversi nel tempo in funzione del mutamento delle circostanze sia di fatto che di diritto che hanno fondato detta decisione.

219. Rilevo che la stessa decisione 2000/520 contiene disposizioni che prevedono la possibilità per la Commissione di adeguare la medesima in funzione delle circostanze.

220. In tal senso, risulta dal considerando 9 di tale decisione che «[l]'approdo sicuro creato dai principi e dalle FAQ può richiedere una revisione alla luce dell'esperienza e degli sviluppi riguardanti la tutela della vita privata in un contesto in cui la tecnologia rende sempre più facile il trasferimento e il trattamento dei dati personali, e dei risultati delle attività di applicazione e di esecuzione da parte delle autorità competenti».

[90] Punto 7.2, pag. 20, della comunicazione della Commissione menzionata alla nota a piè di pagina a pag. 58.

[91] V., su tale questione, KUNER, C., «Foreign Nationals and Data Protection Law: A Transatlantic Analysis», *Data Protection Anno 2014: How To Restore Trust?* Intersentia, Cambridge, 2014, pag. 213, specialmente pag. 216 e segg.

221. Analogamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di detta decisione, «[o]ve le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo provino che uno degli organismi incaricati di garantire la conformità ai principi applicati conformemente alle FAQ negli Stati Uniti non svolge la sua funzione in modo efficace, la Commissione ne informa il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti e, se necessario, presenta progetti di misure […] al fine di annullare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione».

222. Inoltre, secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2000/520, essa «può essere adattata in qualsiasi momento alla luce dell'esperienza acquisita nella sua attuazione e/o qualora il livello di protezione offerta dai principi e dalle FAQ sia superato dai requisiti della legislazione degli Stati Uniti. La Commissione valuta in ogni caso l'applicazione della presente decisione tre anni dopo la sua notifica agli Stati membri sulla base delle informazioni disponibili e comunica qualsiasi riscontro al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/[...], fornendo altresì ogni indicazione che possa influire sulla valutazione relativa all'adeguata salvaguardia offerta dalla disposizione di cui all'articolo 1 della presente decisione, ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46». Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2000/520, «[l]a Commissione, se necessario, presenta progetti di opportuni provvedimenti in conformità alla procedura di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46».

223. La Commissione ha rilevato, nelle sue osservazioni, che «esiste un'elevata probabilità che l'adesione ai principi dell'approdo sicuro sia stata limitata in un modo che non risponde più alle condizioni strettamente circoscritte dell'esenzione prevista in materia di sicurezza nazionale[92]». Essa osserva, a tal riguardo, che «[dall]e rivelazioni in questione emerge un grado di sorveglianza indifferenziata su larga scala, il quale non è compatibile con il criterio di necessità previsto in tale esenzione né, in termini più generali, con il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'articolo 8 della Carta[93]». La Commissione ha inoltre constatato essa stessa che «[l]a portata [dei] programmi di controllo, associata alla disparità di trattamento riservata ai cittadini [dell'Unione], mette in questione il livello di protezione offerto dall'accordo Approdo sicuro[94]».

224. Inoltre, la Commissione ha espressamente riconosciuto, in udienza, che, nell'ambito della decisione 2000/520, come è applicata attualmente, non sussistono garanzie che il diritto dei cittadini dell'Unione alla protezione dei loro dati sarà assicurato. Tale constatazione non è tuttavia idonea, a suo avviso, a rendere invalida tale decisione. Pur se la Commissione condivide l'affermazione secondo la quale essa deve agire a fronte di circostanze nuove, essa ritiene di avere adottato misure adeguate e proporzionate avviando negoziati con gli Stati Uniti al fine di riformare il regime dell'approdo sicuro.

225. Non sono di tale avviso. Infatti, nel frattempo, i trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti devono poter essere sospesi su iniziativa delle autorità nazionali di controllo o a seguito di denunce depositate presso le medesime.

226. Inoltre, ritengo che, a fronte di tali constatazioni, la Commissione avrebbe dovuto sospendere l'applicazione della decisione 2000/520. Infatti, l'obiettivo di protezione dei

[92] Punto 44.
[93] *Idem*.
[94] Pag. 5 della comunicazione della Commissione menzionata alla nota a piè di pagina 2.

dati personali perseguito dalla direttiva 95/46 nonché dall'articolo 8 della Carta fa gravare taluni obblighi non solo sugli Stati membri, ma anche sulle istituzioni dell'Unione, come risulta dall'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

227. Nella sua valutazione del livello di protezione offerto da un paese terzo, la Commissione deve esaminare non solo la normativa interna e gli impegni internazionali di tale paese terzo, ma anche il modo in cui la protezione dei dati personali viene garantita nella prassi. Se l'esame della prassi rivela delle disfunzioni, la Commissione deve reagire e, se del caso, sospendere e/o adeguare senza indugio la propria decisione.

228. Come si è visto nelle considerazioni svolte in precedenza, l'obbligo incombente sugli Stati membri consiste principalmente nell'assicurare, tramite l'azione delle loro autorità nazionali di controllo, il rispetto delle norme previste dalla direttiva 95/46.

229. L'obbligo che grava sulla Commissione consiste nel sospendere l'applicazione di una decisione da essa adottata sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva in caso di comprovati inadempimenti da parte del paese terzo di cui trattasi fintantoché essa conduce negoziati con tale paese terzo onde porre fine a detti inadempimenti.

230. Ricordo che una decisione adottata dalla Commissione sulla base di tale disposizione è intesa a constatare che un paese terzo «garantisce» un livello di protezione adeguato ai dati personali oggetto di un trasferimento verso tale paese terzo. Il termine «garantisce», coniugato al presente, implica che, per poter essere mantenuta, una siffatta decisione debba riguardare un paese terzo che, successivamente all'adozione di detta decisione, continua a garantire un siffatto livello di protezione adeguato.

231. Secondo il considerando 57 della direttiva 95/46, «deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato».

232. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, di tale direttiva, «[q]ualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione». Inoltre, l'articolo 25, paragrafo 5, di detta direttiva dispone che «[l]a Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4».

233. Risulta da quest'ultima disposizione che, nel sistema predisposto dall'articolo 25 della direttiva 95/46, i negoziati avviati con un paese terzo sono volti a rimediare ad un'assenza di livello di protezione adeguato constatata in conformità al procedimento previsto all'articolo 31, paragrafo 2, di tale direttiva. Nel caso di specie, la Commissione non ha formalmente constatato, in conformità a tale procedura, che il regime dell'approdo sicuro non garantiva più un livello di protezione adeguato. Ciò premesso, se la Commissione ha deciso di avviare negoziati con gli Stati Uniti, è proprio perché essa ha ritenuto, in via preliminare, che il livello di protezione assicurato da questo paese terzo non fosse più adeguato.

234. Sebbene fosse a conoscenza di disfunzioni in sede di applicazione della decisione 2000/520, la Commissione non ha né sospeso né adeguato quest'ultima, determinando

in tal modo il persistere della violazione dei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono stati e continuano ad essere trasferiti nell'ambito del regime dell'approdo sicuro.

235. Orbene, la Corte ha già dichiarato, pur se in un altro contesto, che spetta alla Commissione vigilare sull'adeguamento di una normativa ai nuovi dati[95].

236. Una siffatta inerzia della Commissione, che arreca direttamente pregiudizio ai diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7, 8 e 47 della Carta, costituisce, a mio avviso, un motivo supplementare per dichiarare invalida la decisione 2000/520 nell'ambito del presente rinvio pregiudiziale[96].

III – Conclusione

237. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali sottopostele dalla Corte d'appello: L'articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di una decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 non produce l'effetto di impedire ad un'autorità nazionale di controllo di istruire una denuncia con la quale si lamenta che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai dati personali trasferiti e, se del caso, di sospendere il trasferimento di tali dati. La decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, è invalida.

[95] V., in tal senso, sentenza Agrarproduktion Staebelow (C-504/04, EU:C:2006:30, punto 40).

[96] Sebbene la Corte abbia dichiarato, nella sentenza T. Port (C-68/95, EU:C:1996:452) che «il Trattato non ha previsto la possibilità di un rinvio con cui il giudice nazionale chieda alla Corte di dichiarare in via pregiudiziale la carenza di un'istituzione» (punto 53), sembra che essa adotti una posizione più favorevole a tale possibilità nella sentenza Ten Kate Holding Musselkanaal e a. (C-511/03, EU:C:2005:625, punto 29).